

Sindacale

- S8-25 - Inps, msg. n 4479/2024: domanda di esonero contributivo per i datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere - Forniti aggiornamenti dall'Inps in merito alla domanda di esonero contributivo per i datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere
- S9-25 - Confindustria: regime sanzionatorio patente a crediti – Circolare INL n. 9326/2024 - Pubblicata la Nota di Confindustria sulla circolare INL n. 9326/2024 in materia di patente a crediti
- S10-25 - Flussi 2025 – Avviso Ministero dell'Interno – Completamento istanze - Il Ministero dell'Interno ha reso noto che, fino al 19 gennaio 2025, i datori di lavoro che lo scorso novembre hanno precompilato le domande per i flussi 2025 hanno la possibilità di completarle per l'invio previsto per i click day del prossimo mese di febbraio

Fiscalità

- F3-25 - Cessione dei diritti edificatori: nuovo regime ai fini dell'imposta di registro - Nuove regole impositive per la cessione di diritti edificatori: lo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato

Urbanistica Edilizia Ambiente

- U7-25 - Albo Gestori Ambientali: aggiornati i requisiti di idoneità per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi - Obbligatoria la presenza di sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per i soggetti iscritti nella categoria 5 dell'Albo Gestori Ambientali

Lavori Pubblici

- LL.PP.7-25 - Digitalizzazione appalti: ANAC proroga al 30 giugno 2025 l'utilizzo della piattaforma PCP - L'utilizzo dell'interfaccia web sulla piattaforma PCP, consentendo di gestire attraverso questo strumento alcune specifiche procedure come gli affidamenti diretti sotto i 5.000 euro, e dai committenti privati che realizzano interventi urbanizzazione primaria "a scomputo" del contributo di costruzione

Sicurezza e normativa tecnica

- N3-25 - Decreto Ministeriale n. 195/2024: adottato il Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro - È stato pubblicato il decreto ministeriale di adozione del Piano integrato in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- N4-25 - Autotrasporto: obblighi del conducente sulle registrazioni dei tachigrafi. Novità in vigore dal 31 dicembre 2024 - Dal 31 dicembre 2024 i conducenti di veicoli dotati di tachigrafo devono esibire, su richiesta delle autorità di controllo, le registrazioni delle attività relative al giorno in corso e ai 56 giorni precedenti. Lo prevede l'art. 36 del regolamento (UE) n. 165/2014
- N5-25 - Autotrasporto: per i veicoli in transito fuori dall'Italia obbligo del tachigrafo SMART 2 dal 1° gennaio 2025 - Obbligo di installazione dei tachigrafi intelligenti di seconda generazione per i trasporti
- N6-25 - Autotrasporto: le novità dell'Accordo ADR 2025 per il trasporto di merci pericolose - Dal 1 gennaio 2025 è in vigore l'edizione aggiornata dell'Accordo ADR, che disciplina il trasporto internazionale su strada di merci pericolose. Come di norma è previsto un periodo transitorio di sei mesi, fino al 1 luglio 2025, per consentire il recepimento a livello nazionale da parte degli Stati membri. Novità sul trasporto alla rinfusa di rifiuti contaminati da amianto e sulla documentazione di trasporto

S8-25 - Inps, msg. n 4479/2024: domanda di esonero contributivo per i datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere

Forniti aggiornamenti dall'Inps in merito alla domanda di esonero contributivo per i datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere

Con il messaggio n. 4479 del 30 dicembre 2024, l'Inps fornisce aggiornamenti in merito all'esonero contributivo per i datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere.

In via preliminare, l'Istituto ricorda che l'articolo 5 della legge n. 162/2021 prevede un esonero dal versamento dell'1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui per beneficiario, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del d.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).

Ai sensi del decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, attuativo del citato articolo 46-bis, la certificazione della parità di genere viene rilasciata in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, dagli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

Pertanto, solo le certificazioni rilasciate dai citati Organismi di certificazione, riportanti il marchio UNI e quello dell'Ente di accreditamento, sono valide ai fini del riconoscimento ai datori di lavoro privati del beneficio contributivo in esame.

Il decreto del 20 ottobre 2022, adottato dal Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha disciplinato i criteri e le modalità di concessione dell'esonero in oggetto, a decorrere dal 2022.

Con la circolare n. 137/2022, l'Inps ha fornito le istruzioni operative per consentire, ai datori di lavoro che hanno conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022, di accedere alla misura di esonero in esame.

Successivamente, con il messaggio n. 4614/2023 è stata avviata la campagna di acquisizione delle richieste di esonero relative alle certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023.

Ciò premesso, con il messaggio in esame l'Istituto rende noto che sul proprio portale istituzionale, nella sezione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", è stato rilasciato il modulo di istanza online "SGRAVIO PAR_GEN". Tale modulo deve essere utilizzato per inoltrare le domande di esonero contributivo da parte dei datori di lavoro privati che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2024. Per accedere al modulo è necessario selezionare l'anno di riferimento 2024.

L'Inps informa poi che i datori di lavoro privati che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2024 possono presentare le richieste di riconoscimento dell'agevolazione fino al 30 aprile 2025. Resta fermo che, ai fini dell'ammissibilità all'esonero, fa fede la data di rilascio della certificazione, che non può in nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2024.

La domanda telematica di autorizzazione all'esonero contiene le seguenti informazioni:

- 1) i dati identificativi del datore di lavoro (matricola e codice fiscale);

- 2) la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione della parità di genere;
- 3) l'aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione della parità di genere;
- 4) la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione della parità di genere;
- 5) la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso della certificazione della parità di genere, l'identificativo alfanumerico di tale certificato, nonché la denominazione dell'Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, ai sensi del citato decreto ministeriale 29 aprile 2022;
- 6) la data di emissione della suddetta certificazione, nonché il periodo di validità della stessa. Sul punto, l'Inps precisa che in caso di modifica del certificato da parte dell'Organismo di certificazione occorre indicare esclusivamente la data della prima emissione del certificato in corso di validità.

Per quanto concerne le modalità di corretta compilazione del campo presente nel modulo di domanda relativo alla retribuzione media mensile globale, l'Inps precisa che tale retribuzione deve essere intesa come la sommatoria di tutte le retribuzioni mensili medie corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione.

La retribuzione media mensile globale, dunque, si riferisce al cumulo di tutte le retribuzioni medie corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell'esonero in oggetto e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori.

Con riferimento all'elaborazione delle istanze, l'Inps informa che le domande volte al riconoscimento dell'esonero in esame rimarranno nello stato "trasmessa" fino alla data di elaborazione massiva, che verrà effettuata solo successivamente alla scadenza del periodo volto all'acquisizione delle istanze (30 aprile 2025). Al termine delle elaborazioni, verrà comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza online presente all'interno del "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", l'ammontare dell'esonero che potrà essere fruito.

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti legittimanti la fruizione dell'esonero e della conseguente elaborazione massiva delle istanze, il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicherà periodicamente all'INPS i dati identificativi dei datori di lavoro del settore privato che sono in possesso della certificazione di parità di genere.

Qualora la certificazione indicata nella richiesta di esonero non corrisponda ai requisiti sopra riportati, la domanda non troverà accoglimento.

L'Inps autorizzerà i datori di lavoro alla fruizione del beneficio, quale esonero in misura non superiore all'1% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dallo stesso indicati nella domanda di autorizzazione, nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun beneficiario (cfr. l'art. 5, comma 2, della legge n. 162/2021).

Le istanze per le quali sarà riconosciuto l'intero ammontare dell'esonero spettante saranno contrassegnate dallo stato "Accolta".

L'Inps evidenzia che l'ammontare massimo di 50.000 euro annui per beneficiario deve intendersi riferito al medesimo codice fiscale. Pertanto, nelle ipotesi in cui siano state presentate più domande per posizioni aziendali (matricole) associate allo stesso codice fiscale, l'Istituto provvederà a

riconoscere l'esonero nei limiti del massimale annuo di 50.000 euro per codice fiscale. Fermo restando il limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro annui, di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto interministeriale 20 ottobre 2022, nell'ipotesi di insufficienza di tali risorse, l'esonero sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato una domanda potenzialmente ammissibile, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto interministeriale.

Qualora si rendesse necessario procedere a detta riduzione, le istanze saranno contrassegnate dallo stato "Accolta parziale".

All'esito dell'elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell'esonero verrà attribuito il codice di autorizzazione (CA) "4R", con il seguente significato "Azienda autorizzata all'esonero di cui all'articolo 5 della legge n. 162/2021".

La misura di esonero potrà, conseguentemente, trovare applicazione per i soli datori di lavoro a cui è stato attribuito il codice di autorizzazione (CA) "4R".

L'esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l'intero periodo di durata della stessa, come previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale 20 ottobre 2022.

In caso di rinuncia o revoca della "Certificazione della parità di genere", il datore di lavoro interessato provvederà, sotto la propria responsabilità, a darne tempestiva comunicazione all'Istituto, per mezzo della funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale del contribuente, nonché tramite l'invio di una PEC all'indirizzo pariopportunita@mailbox.governo.it del Dipartimento per le pari opportunità, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, del decreto interministeriale 20 ottobre 2022, e a sospendere la fruizione della misura autorizzata.

Inoltre, l'Inps chiarisce che i datori di lavoro privati che hanno presentato, nelle precedenti campagne di acquisizione delle richieste, la domanda di esonero e che siano ancora in possesso della certificazione della parità di genere, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell'accoglimento della stessa, l'esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione stessa.

Per le certificazioni rilasciate nelle annualità successive al 2024 l'Inps fornirà prossimamente ulteriori indicazioni.

Infine, con riferimento alle modalità di fruizione dell'esonero autorizzato, l'Istituto rinvia alle indicazioni fornite con la circolare n. 137/2022.

Per quanto non riportato, si rinvia al messaggio riportato di seguito.



Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 30-12-2024

Messaggio n. 4479

OGGETTO: **Articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162. Esonero contributivo per i datori di lavoro privati che siano in possesso della "Certificazione della parità di genere" di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo n. 198/2006. Avvio della campagna di acquisizione delle domande di esonero contributivo per i datori di lavoro privati che abbiano conseguito la "Certificazione della parità di genere" entro il 31 dicembre 2024**

L'articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, prevede un esonero dal versamento dell'1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della "Certificazione della parità di genere" di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, Codice per le pari opportunità tra uomo e donna), introdotto dall'articolo 4 della medesima legge.

Ai sensi del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 29 aprile 2022, attuativo del citato articolo 46-bis, la "Certificazione della parità di genere" viene rilasciata in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, dagli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

Pertanto, solo le certificazioni rilasciate da Organismi di certificazione accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, riportanti il marchio UNI e quello dell'Ente di accreditamento, sono valide ai fini del riconoscimento ai datori di lavoro privati del beneficio contributivo in argomento^[1]. Si specifica che gli Organismi di certificazione accreditati abilitati al rilascio della certificazione in conformità alla prassi UNI/PdR 125:2022 sono solo quelli presenti nell'elenco

disponibile al seguente *link*: <https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/organismi-di-certificazione>.

Si ribadisce, inoltre, che la "Certificazione della parità di genere" è emessa in conformità alla prassi UNI/PdR 125:2022, ai sensi dell'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna e del citato decreto ministeriale 29 aprile 2022, e che la mera presentazione, anche su base volontaria, del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, a norma dell'articolo 46 del Codice per le pari opportunità tra uomo e donna, non consente ad un'azienda di accedere al beneficio.

Il decreto del 20 ottobre 2022, adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha disciplinato i criteri e le modalità di concessione dell'esonero in oggetto, a decorrere dal 2022.

Con la successiva circolare n. 137 del 27 dicembre 2022, alla quale si rinvia integralmente, sono state fornite le indicazioni e le istruzioni operative in ordine all'ambito di applicazione dell'esonero contributivo introdotto dall'articolo 5 della citata legge n. 162/2021.

In particolare, la citata circolare ha fornito le prime istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro che avessero conseguito la "Certificazione della parità di genere" **entro il 31 dicembre 2022** di accedere alla nuova misura di esonero.

Successivamente, con il messaggio n. 4614 del 21 dicembre 2023 è stata avviata la campagna di acquisizione delle richieste di esonero relative alle certificazioni conseguite **entro il 31 dicembre 2023**.

Tanto premesso, in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il presente messaggio si rende noto che sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)" è stato rilasciato il modulo di istanza *online* "**SGRAVIO PAR_GEN**", volto all'inoltro delle domande di esonero contributivo da parte dei datori di lavoro privati che conseguano la "Certificazione della parità di genere" **entro il 31 dicembre 2024**. Per accedere al suddetto modulo, è necessario selezionare l'anno di riferimento **2024**.

Al fine di garantire la possibilità di accedere all'esonero in argomento, ai datori di lavoro privati che conseguano la "Certificazione della parità di genere" **entro il 31 dicembre 2024**, le richieste di riconoscimento dell'agevolazione possono essere presentate fino al **30 aprile 2025**. Resta fermo che, ai fini dell'ammissibilità all'esonero, fa fede la data di rilascio della certificazione, che non può in nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2024.

La domanda telematica di autorizzazione all'esonero contiene le seguenti informazioni:

- 1) i dati identificativi del datore di lavoro (matricola e codice fiscale);
- 2) la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della "Certificazione della parità di genere" di cui all'articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
- 3) l'aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della "Certificazione della parità di genere" di cui al citato articolo 46-bis;
- 4) la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della "Certificazione della parità di genere" di cui al citato articolo 46-bis;
- 5) la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere

in possesso della "Certificazione della parità di genere" di cui al citato articolo 46-bis, l'identificativo alfanumerico del certificato della parità di genere, nonché la denominazione dell'Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, ai sensi del citato decreto ministeriale 29 aprile 2022;

6) la data di emissione della suddetta certificazione, nonché il periodo di validità della stessa. Si precisa che in caso di modifica del certificato da parte dell'Organismo di certificazione occorre indicare esclusivamente la data della prima emissione del certificato in corso di validità.

Con specifico riferimento alle modalità di corretta compilazione del campo presente nel modulo di domanda relativo alla **retribuzione media mensile globale**, si ribadisce, come già precisato da ultimo nel messaggio n. 2844 del 13 agosto 2024, che l'indicazione della retribuzione media mensile **globale** stimata relativa al periodo di validità della "Certificazione della parità di genere" è un elemento essenziale del modulo di domanda e che il riconoscimento del beneficio è strettamente correlato a quanto indicato dal datore di lavoro in fase di richiesta della misura agevolata.

Al riguardo, si precisa che la retribuzione media mensile **globale** deve essere intesa come la sommatoria di tutte le retribuzioni mensili medie corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione.

La retribuzione media mensile **globale**, dunque, si riferisce al cumulo di tutte le retribuzioni medie corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell'esonero in oggetto e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori.

Pertanto, la stessa si riferisce all'ammontare complessivo delle retribuzioni medie erogate o da erogare per la totalità dei lavoratori in carico all'azienda. Ad esempio, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro abbia una forza aziendale pari a 50 lavoratori, ciascuno dei quali percepisca mediamente 2.000 euro mensili, la retribuzione media mensile globale da indicare nella domanda è pari a 100.000 euro e non a 2.000 euro.

Con specifico riferimento all'elaborazione delle istanze, si rappresenta che le domande volte al riconoscimento dell'esonero in trattazione rimarranno nello stato "trasmessa" fino alla data di elaborazione massiva, che verrà effettuata solo successivamente alla scadenza del periodo volto all'acquisizione delle istanze (**30 aprile 2025**). Al termine delle elaborazioni, verrà comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza *online* presente all'interno del "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", l'ammontare dell'esonero che potrà essere fruito.

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti legittimanti la fruizione dell'esonero e della conseguente elaborazione massiva delle istanze, il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicherà periodicamente all'INPS i dati identificativi dei datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della "Certificazione di parità di genere" di cui all'articolo 46-bis del Codice per le pari opportunità tra uomo e donna.

Qualora la certificazione indicata nella richiesta di esonero non corrisponda ai requisiti sopra illustrati, la domanda non può trovare accoglimento.

Al riguardo, si precisa che l'INPS autorizzerà i datori di lavoro alla fruizione del beneficio, quale esonero in misura non superiore all'1% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dallo stesso indicati nella domanda di autorizzazione, fermo restando il limite massimo di **50.000 euro annui** per ciascun beneficiario (cfr. l'art. 5, comma 2, della legge n. 162/2021).

Le istanze per le quali sarà riconosciuto l'intero ammontare dell'esonero spettante, pari all'1% della contribuzione datoriale - nel suddetto limite di 50.000 euro annui - saranno contrassegnate dallo stato "Accolta".

A tale riguardo, si sottolinea che l'ammontare massimo di 50.000 euro annui per beneficiario deve intendersi riferito al medesimo codice fiscale. Pertanto, nelle ipotesi in cui siano state presentate più domande per posizioni aziendali (matricole) associate allo stesso codice fiscale, l'Istituto provvederà a riconoscere l'esonero nei limiti del massimale annuo di 50.000 euro per codice fiscale.

Fermo restando il limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro annui, di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto interministeriale 20 ottobre 2022, nell'ipotesi di insufficienza di tali risorse, l'esonero - in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto interministeriale - sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato una domanda potenzialmente ammissibile.

Qualora si rendesse necessario procedere a detta riduzione, le istanze saranno contrassegnate dallo stato "Accolta parziale".

All'esito dell'elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell'esonero verrà attribuito il codice di autorizzazione (CA) "4R", con il seguente significato "Azienda autorizzata all'esonero di cui all'articolo 5 della legge n. 162/2021".

La misura di esonero potrà, conseguentemente, trovare applicazione per i soli datori di lavoro a cui è stato attribuito il codice di autorizzazione (CA) "4R".

L'esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l'intero periodo di durata della stessa, come previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale 20 ottobre 2022.

Inoltre, in caso di **rinuncia o revoca della "Certificazione della parità di genere"**, il datore di lavoro interessato provvederà, sotto la propria responsabilità, a darne tempestiva comunicazione all'Istituto, per mezzo della funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale del contribuente, nonché tramite l'invio di una PEC all'indirizzo pariopportunita@mailbox.governo.it del Dipartimento per le pari opportunità, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, del decreto interministeriale 20 ottobre 2022, e a sospendere la fruizione della misura autorizzata.

Da ultimo, ai fini di una corretta gestione delle richieste di esonero, si chiarisce che i datori di lavoro privati che hanno **presentato, nelle precedenti campagne di acquisizione delle richieste**, la domanda di esonero e che siano ancora in possesso della "Certificazione della parità di genere", **non devono ripresentare domanda**, in quanto, a seguito dell'accoglimento della stessa, l'esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione stessa.

Pertanto, qualora la medesima posizione aziendale abbia già ricevuto un esito di accoglimento della domanda presentata nelle precedenti campagne volte al riconoscimento dell'esonero, la richiesta inoltrata per la certificazione conseguita nell'anno 2024 sarà respinta.

Per le certificazioni rilasciate **nelle annualità successive al 2024** saranno fornite ulteriori indicazioni.

Con riferimento alle modalità di fruizione dell'esonero autorizzato, si rinvia alle indicazioni operative già fornite con la circolare n. 137/2022 e si ribadisce che l'effettiva fruizione della misura di esonero per i datori di lavoro che presenteranno istanza nell'ambito della presente campagna potrà decorrere solo all'esito dell'elaborazione cumulativa delle istanze trasmesse e delle verifiche preventive circa il possesso dei requisiti abilitanti in capo ai singoli richiedenti. Al riguardo, si evidenzia, da ultimo, che il periodo di validità del codice di conguaglio relativo alle

mensilità pregresse (codice causale “**L239**”, avente il significato di “Arretrato conguaglio esonero contributivo parità di genere articolo 5 legge n.162/2021”) previsto nella citata circolare n. 137/2022 sarà periodicamente aggiornato da parte dell’Istituto.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

[1] Le regole per il rilascio e il mantenimento della certificazione da parte degli Organismi di certificazione accreditati sono definite dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022, e riguardano la sorveglianza annuale e il rinnovo ogni tre anni.

S9-25 - Confindustria: regime sanzionatorio patente a crediti – Circolare INL n. 9326/2024

Publicata la Nota di Confindustria sulla circolare INL n. 9326/2024 in materia di patente a crediti

Si riproduce di seguito la Nota di Confindustria sulla circolare INL n. 9326/2024, che fornisce chiarimenti in merito al regime sanzionatorio della disciplina della patente a crediti, già illustrata nella notizia S169-24 di ANCE FVG Informa n°40/2024.

Patente a crediti – Regime sanzionatorio - Circolare INL n. 9326/2024



13 gennaio 2025

Patente a crediti – Regime sanzionatorio - Circolare INL n. 9326/2024

Premessa

L'INL ha emanato una circolare (n. 9326/2024) che contiene prime indicazioni sul regime sanzionatorio previsto dall'art. 27 del Dlgs 81/2008 relativo alla qualificazione delle imprese mediante la patente a crediti.

L'INL prende in considerazione le seguenti ipotesi.

- Sanzioni collegate al fatto di operare in cantiere da parte di un'impresa o un lavoratore autonomo che non è in possesso della patente (o di SOA di III classificazione) ovvero che è in possesso di una patente priva del requisito minimo del punteggio di 15 crediti:
 - Sanzione amministrativa (art. 27, comma 11, Dlgs 81/2008)
 - Sanzione interdittiva (art. 27, commi 10 e 11, Dlgs 81/2008)
- Sanzioni collegate alla omissione della verifica da parte del committente o del responsabile dei lavori (art. 90, comma 9, lett. b), Dlgs 81/2008)
- Sospensione o revoca della patente a crediti

Patente a crediti e operatività nel cantiere

A. Ipotesi sanzionatorie

La prima fattispecie sanzionatoria è l'operare in cantiere senza il possesso di un documento (patente a crediti, documento equivalente rilasciato dalla competente autorità straniera riconosciuto secondo la legge italiana o SOA di III classificazione) ovvero con una patente a crediti priva del punteggio minimo di 15 punti (art. 27, comma 11).



Per quanto riguarda la prima ipotesi (assenza del documento), oltre alla mancata richiesta di rilascio, rilevano l'avvenuta revoca (art. 27, comma 4, Dlgs 81/2008) e la sospensione (art. 27, comma 8, Dlgs 81/2008).

Per il possesso di patente dotata di un punteggio insufficiente (art. 27, comma 10, Dlgs 81/2008) si ricorda che la decurtazione del punteggio è conseguenza **esclusivamente** di provvedimenti definitivi, ossia (art. 27, comma 7, Dlgs 81/2008) **"sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive"**.

La circolare non si sofferma sul punto, ma vale la pena ricordare che, ai fini della decurtazione del punteggio, resta escluso ogni altro provvedimento, quale la prescrizione obbligatoria, che non rientra nella tassativa previsione del richiamato comma 7.

B. Le due ipotesi di svolgimento temporaneo di attività senza patente valida

Per esplicita previsione di legge, è consentito operare in cantiere in assenza di patente in due sole ipotesi:

- a. nel periodo di attesa del provvedimento di rilascio della patente (art. 27, comma 2, Dlgs 81/2008)

- b. in caso di completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto (art. 27, comma 10, Dlgs 81/2008)

A questo proposito, l'INL fornisce alcune indicazioni sulle quali è opportuno soffermarsi.

- *"l'ipotesi trova evidentemente applicazione nei casi in cui un soggetto già possessore di patente abbia subito una decurtazione di crediti durante l'esecuzione di attività già avviate, così da comportare una riduzione dei crediti rimanenti sotto la soglia limite dei 15"*.

Ricordando che la patente è un titolo riferito all'impresa e non al singolo cantiere, la deroga riguarda l'ipotesi in cui, durante lo svolgimento di una attività già avviata, l'impresa perda il punteggio minimo di 15 crediti.

Vale la pena accennare alla complessità del procedimento di decurtazione del punteggio:



- A. il presupposto per la decurtazione, come detto, è la necessaria presenza di un provvedimento definitivo (sentenza di condanna passata in giudicato o ordinanza-ingiunzione non più soggetta ad impugnazione)
- B. il provvedimento deve essere comunicato con modalità informatiche all'INL, a cura della cancelleria del Giudice che ha emanato la sentenza divenuta definitiva o da parte dell'organo di vigilanza che ha emanato l'ordinanza-ingiunzione.
- C. l'INL indicherà le modalità tecniche di decurtazione dei crediti da parte degli uffici territoriali.

La circolare rende esplicito il fatto che la decurtazione oltre il punteggio minimo deve avvenire *“nel corso di una attività già iniziata”*, così sottolineando la distinzione rispetto alla diversa ipotesi dell'impresa che avvii una attività essendo priva di una patente valida già al momento dell'inizio dell'attività.

La circolare dell'INL 4/2024 evidenziava, a sua volta, che *“qualora, invece, l'impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi”*.

La comprensibile distinzione operata dall'INL è giustificata dal fatto che, all'avvio dell'attività, l'azienda è **già** priva del requisito minimo. Tale condizione sarà verificabile nel momento in cui verranno declinate le modalità di annotazione della decurtazione nel portale dell'INIL.

Si ricorda, infatti, che il portale rende disponibili le informazioni relative, tra l'altro, al punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale e gli *“esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione”*.

Se la distinzione appare coerente, l'**applicazione concreta** appare di notevole difficoltà, in quanto l'individuazione del momento di *“avvio”* dell'attività in cantiere non è ben identificato e non viene fornito alcun parametro concreto ed univoco.

In secondo luogo, l'effetto della decurtazione si estende a tutti i cantieri nei quali opera l'azienda: per ciascuno di essi, occorre verificare se, al momento della decurtazione, l'attività era già in corso.



E questo vale sia ai fini sanzionatori (art. 27, comma 10, prima parte, Dlgs 81/2008) sia ai fini della legittimità della prosecuzione dell'attività per il completamento dell'opera (art. 27, comma 10, seconda parte, Dlgs 81/2008).

- Si introduce, quindi, il tema relativo alle *condizioni per la prosecuzione dei lavori per il completamento dell'opera*, pure in presenza di una patente priva del punteggio minimo di 15 crediti.

Relativamente a questa ipotesi, per ciascuna attività svolta nei diversi cantieri occorrerà verificare se, al momento della decurtazione, ***“i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto”***.

Diviene ***essenziale la individuazione precisa del momento in cui opera la decurtazione*** in quanto segna lo spartiacque per la definizione dell'avvenuta esecuzione della percentuale dell'opera che ne consente il completamento.

Tale momento rileva anche al fine di comprendere cosa accada nell'ipotesi in un cui, a fronte della temporanea perdita del punteggio minimo e del riacquisto (a norma dell'art. 7 del DM 132/2024), l'avvenuto svolgimento di attività in questo lasso di tempo possa essere oggetto di successiva contestazione da parte del personale ispettivo (aspetto non affrontato dalla circolare).

La circolare dell'INL precisa che occorrerà ***“verificare il valore dei lavori previsti nell'ambito del singolo appalto o subappalto, così come riportato nel relativo capitolato o contratto sottoscritto dalla singola impresa o dal lavoratore autonomo e non il valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso”***.

È evidente che ***ogni impresa ha un suo contratto di appalto o subappalto***, restando irrilevante la sommatoria dei contratti che definisce il valore dei lavori affidati a diverse imprese.

L'onere della prova spetta all'impresa o al lavoratore autonomo che, in difetto, non potrà avvalersi della possibilità di completare i lavori.



“Qualora il valore dei lavori eseguiti sia superiore al 30 per cento del valore dei lavori affidati al titolare della patente nello stesso cantiere, quest’ultimo potrà terminare le attività in corso sullo stesso sito, mentre su ogni altro sito dove i lavori non abbiano raggiunto tale percentuale l’attività dovrà evidentemente cessare stante l’assenza del titolo abilitante”.

Quindi:

- a. al fine di verificare la percentuale di lavori eseguiti, si prendono a riferimento i lavori affidati *“nello stesso cantiere”*. Tuttavia, laddove l’azienda operi in più cantieri e in virtù di diversi contratti di appalto, per ciascuno di questi dovrà essere effettuata la medesima verifica (con riferimento al valore di ciascun contratto di appalto o subappalto).
- b. se, per ciascuno degli appalti in essere, al momento della decurtazione, era già in corso una attività ed era stato già eseguito il 30% del valore di ciascun contratto di appalto, queste attività potranno continuare fino al completamento dell’impegno contrattuale
- c. per i cantieri per i quali, pur essendo l’attività già avviata prima della decurtazione, la parte già eseguita è inferiore al 30% del valore dell’opera commissionata nello specifico appalto, l’azienda non può portare a conclusione l’attività commissionata

Alle due situazioni sopra descritte si aggiunge, con esclusivo riferimento ***all’ormai decorso periodo transitorio*** (23 settembre – 31 ottobre 2024), la possibilità di svolgere attività in cantiere sulla base dell’autocertificazione/autodichiarazione inviata all’INL tramite PEC.

C. Le sanzioni: sanzione amministrativa e interdizione

Lo svolgimento di attività in assenza di un (valido) documento comporta una sanzione amministrativa e l’interdizione dalla prosecuzione dell’attività, laddove, ovviamente, non si rientri nell’ipotesi che legittima il completamento dell’opera.

- *La sanzione amministrativa*

In mancanza di valido titolo (patente a crediti, patente a crediti con punteggio insufficiente, patente revocata o sospesa, carenza di SOA di III classificazione), l’art. 27, comma 11 del Dlgs 81/2008 prevede una sanzione amministrativa ***“pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000”***.



- a. *Individuazione del valore dell’opera.*

L'INL - ricordando che nella fase accertativa è sempre possibile formulare apposita richiesta di esibizione del contratto/capitolato/preventivo sottoscritto per accettazione (art. 4 della L. n. 628/1961), tanto all'impresa o al lavoratore autonomo, quanto al committente - evidenzia due ipotesi:

- *"Il riferimento economico, necessario al fine del calcolo dell'esatto importo sanzionatorio, pari al 10 per cento del valore dei lavori – da considerarsi al netto dell'IVA – va sempre riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, contenente di norma un capitolato dei lavori affidati ed un costo degli stessi. A tal fine potranno essere considerati anche eventuali preventivi formulati dall'impresa o dal lavoratore autonomo e accettati dal committente".*
- *"Laddove, nell'ambito del singolo appalto o subappalto, le parti non abbiano formalizzato ed indicato il valore dei lavori, la sanzione sarà determinata prendendo a riferimento la soglia minima pari ad euro 6.000"*

b. Quantificazione della sanzione

La circolare precisa che *"la quantificazione in concreto della sanzione avverrà applicando l'art. 16 della L. n. 689/1981"*.

La norma espressamente richiamata contempla l'ipotesi del *"pagamento in forma ridotta"*.

Ne consegue che, rispetto alla sanzione comminata dalla legge (il 10% del valore dei lavori o la sanzione minima di 6.000€), il provvedimento adottato dall'INL deve offrire la possibilità di pagare (entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione) *"la terza parte della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento"*.

c. Accertamento dell'illecito, irrogazione della sanzione e ordinanza-ingiunzione

Sono competenti all'accertamento dell'illecito e all'irrogazione della relativa sanzione tutti gli organi di vigilanza di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008 (principalmente, ASL e INL).



Competente a adottare l'eventuale ordinanza-ingiunzione (in mancanza di pagamento e di presentazione di osservazioni all'autorità competente) è il personale della sede dell'ispettorato del lavoro nel cui ambito territoriale opera il personale che ha accertato l'illecito (ossia lo svolgimento di attività in assenza di documento valido).

d. *Divieto di ne bis in idem*

Va osservato che **la sanzione riguarda tutta l'impresa**. La circolare non affronta l'ipotesi in cui, a fronte di un primo provvedimento sanzionatorio relativo all'attività svolta illecitamente in un cantiere, la stessa condizione venga a verificarsi in altri cantieri in relazione alla medesima violazione (e nella insussistenza dell'ipotesi che legittima la conclusione dell'opera).

Deve ritenersi che, laddove l'azienda sia sanzionata per aver svolto attività in un cantiere in assenza di valido titolo, non possa essere irrogata altra sanzione per il medesimo fatto commesso negli altri cantieri, pena la violazione del divieto di *ne bis in idem*.

- *Provvedimento interdittivo e allontanamento dal cantiere*

I commi 10 e 11 dell'art. 27 del Dlgs 81/2008 fanno riferimento al fatto della preclusione dello svolgimento dell'attività in caso di perdita del punteggio minimo (comma 10) e alla esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici in caso di mancanza della patente (comma 11).

La circolare dell'INL, sulla base della preclusione prevista dalla norma, individua lo strumento che rende attuale la preclusione nell'ordine (art. 650 cp) di allontanamento dal cantiere (mentre, per gli altri cantieri nei quali opera la medesima azienda, si fa riferimento all'informativa di non poter operare).

Deve ritenersi che, anche a fronte di una indicazione così generale, resti ferma la previsione che – relativamente a ciascun cantiere nel quale opera l'azienda - autorizza il completamento dell'opera, ovviamente sussistendo le condizioni previste dalla legge.

- *Verifiche del committente e del responsabile dei lavori*



Come noto, il committente e il responsabile dei lavori devono verificare il possesso del documento in corso di validità (art. 90, comma 9, lett. b-bis, Dlgs 81/2008).

La circolare, da un lato, offre uno spunto interpretativo utile a dirimere due aspetti di notevole rilevanza (il momento della verifica e l'ipotesi del venir meno del titolo in corso d'opera) e, dall'altro, non risolve uno dei quesiti che da tempo ruotano intorno alla nozione di impresa esecutrice (se sia solamente quella edili o meno).

La prima questione riguarda il momento della verifica. La circolare apertamente riferisce l'adempimento dell'obbligo all'affidamento dei lavori, a prescindere dalla data del contratto sottoscritto dalle parti.

Normalmente, l'atto di affidamento dei lavori è indicato nel contratto di prestazione d'opera o di appalto: è a questo atto che deve farsi riferimento per individuare il momento del controllo.

In secondo luogo, INL chiarisce esplicitamente che gli eventi successivi al controllo in sede di affidamento che riguardano la patente a crediti (revoca, sospensione, riduzione del punteggio al di sotto del punteggio minimo) non rilevano ai fini del rispetto dell'obbligo di verifica.

Da questa precisazione discende che **la violazione alla quale è ricollegata la sanzione amministrativa (art. 157, comma 1, lett. c) si sostanzia nel mancato controllo del possesso di un documento valido (patente a crediti con punteggio uguale o superiore a 15 crediti; documento equipollente per imprese straniere; SOA di III classificazione) al momento dell'affidamento, per cui la perdita del punteggio, la revoca e la sospensione successiva a tale momento resta del tutto irrilevante.**

La circolare in commento non disciplina le modalità del controllo, mentre la circolare 4/2024 evidenziava che l'accesso alle informazioni contenute nel portale erano oggetto di una funzionalità che sarà oggetto di integrazione durante lo sviluppo del portale.

La verifica del possesso del documento, tale da poter verificare anche il possesso del requisito minimo dei 15 crediti, non sembra al momento possibile, in mancanza della accessibilità al portale che contiene anche la situazione del punteggio.



Il terzo elemento riguarda il mancato chiarimento del concetto di *“impresa esecutrice”* ai fini della verifica del possesso del documento all’atto dell’affidamento.

Va premessa la fondamentale distinzione tra impresa affidataria e impresa esecutrice (art. 89, comma 1, lett. I e Ibis): affidataria è *“l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi”*; esecutrice è quella che *“esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”*.

Laddove l’impresa sia contemporaneamente affidataria ed esecutrice, non vi si pongono questioni in merito all’obbligo di verifica.

Nel caso, invece, in cui l’azienda affidataria non sia esecutrice, l’obbligo di verifica non sussiste, essendo lo stesso specificamente orientato dalla norma alla sola ditta esecutrice.

Sorge, tuttavia, il problema relativo al riferimento all’affidamento contenuto nella circolare, errato se riferito all’impresa esecutrice.

Dovrebbe allora ritenersi che l’affidamento sottolineato dall’INL non riguardi l’impresa affidataria quanto il contratto di appalto (o subappalto) con la ditta esecutrice, nel quale è contenuto l’affidamento della esecuzione dei lavori.

Indiretta conferma si può trovare nel DM 132/2024 laddove, ai fini della individuazione dei soggetti ammessi all’accesso al portale, fa riferimento *“ai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”*.

Questo richiamo lascia chiaramente emergere il riferimento a chi effettivamente esegue l’opera accedendo in cantiere. Si conferma, così, l’esclusione delle imprese affidatarie ma non esecutrici.

L’altro aspetto critico riguarda il fatto che il possesso della patente è correttamente richiesto alle imprese che operano fisicamente in cantiere, per cui anche il controllo deve ritenersi limitato a tali imprese.



Va, poi, ricordato che il committente o il responsabile dei lavoratori devono anche trasmettere all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore "*documentazione*" di cui alle lettere a), b) e b-bis) (art. 90, comma 9, lett. c) Dlgs 81/2008).

Si tratta di disposizione sanzionata in via amministrativa (art. 157, comma 1, lett. c, Dlgs 81/2008) ed evidenzia l'esigenza che l'atto di verifica del possesso del documento richiede una **necessaria documentazione**.

Infine, va osservato che la circolare dell'INL chiarisce che, dato il tenore della lettera della norma, **la sanzione riguarda genericamente il mancato controllo, per cui non si avrà una contestazione per ciascuna impresa non controllata, essendo sufficiente – ai fini della sanzione – il mancato controllo di una sola impresa esecutrice.**

Sospensione e revoca della patente

In conclusione, la circolare fa riferimento alla sospensione ed alla revoca della patente semplicemente al fine di rinviare a quanto già evidenziato in merito nella circolare n. 4/2024 e a prossime indicazioni su problematiche operative emerse nei primi mesi di applicazione della disciplina.

Alla circolare non sono allegati i moduli richiamati nella stessa.



S10-25 - Flussi 2025 – Avviso Ministero dell'Interno – Completamento istanze

Il Ministero dell'Interno ha reso noto che, fino al 19 gennaio 2025, i datori di lavoro che lo scorso novembre hanno precompilato le domande per i flussi 2025 hanno la possibilità di completarle per l'invio previsto per i click day del prossimo mese di febbraio

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia per segnalare che sul Portale Servizi del Ministero dell'Interno, sezione Sportello Unico Immigrazione, è stato reso noto che i datori di lavoro che lo scorso novembre hanno precompilato le domande per i flussi 2025 hanno la possibilità di completarle e prepararle all'invio previsto per i click day di febbraio.

Dal 13 gennaio u.s. al 19 gennaio 2025 (dalle ore 8:00 alle ore 20:00, compresi i festivi), la sezione "Compila domande Decreto Flussi 2025/Click-day 2025" sarà nuovamente fruibile per integrare e salvare (tasto "Salva") le domande già precompilate nel mese di novembre 2024, che si trovano ancora nello stato "da completare".

Non sarà possibile compilare nuove domande.

Il Ministero dell'Interno rammenta che è fondamentale effettuare l'operazione di salvataggio, per consentire il passaggio della domanda dallo stato "da completare" allo stato "da inviare", rendendola quindi pronta per l'invio durante il giorno di click day.

Solo le domande precompilate che si trovano nello stato "da inviare", potranno essere inviate durante le seguenti giornate di click day:

- - 5 febbraio 2025, dalle ore 9.00: lavoro subordinato non stagionale (modello domanda B2020);
- - 7 febbraio 2025, dalle ore 9.00: lavoro subordinato non stagionale per lavoratori aventi origini italiane, residenti in Venezuela (modello domanda B) e per l'assistenza familiare e socio-sanitaria, in quota e fuori quota (modello domanda A-BIS);
- - 12 febbraio 2025, dalle ore 9.00: lavoro subordinato stagionale per il settore agricolo e per quello turistico – alberghiero (modello domanda C-STAG)".

Ulteriori informazioni sono presenti nelle Linee Guida Tecniche, scaricabili cliccando sulla voce MANUALE presente su Portale. Per l'assistenza tecnica è possibile rivolgersi al servizio di Help Desk .

Il dicastero ha segnalato inoltre che, in base all'art. 22, comma 5-quinquies, del d.lgs. n 286/98, richiamato di seguito, dal 9 gennaio u.s., sono state adeguate le funzionalità del sistema informatico - SPI 2.0, in uso agli Sportelli Unici per l'Immigrazione:

"Il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato. In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia".

Pertanto, all'atto dell'avvenuta conclusione da parte del MAECI (Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore, il datore di lavoro riceverà una PEC contenente la richiesta di conferma della volontà di assumere il lavoratore indicato nell'istanza .

L'invio della PEC verrà effettuato in automatico dall'applicativo utilizzando, come di consueto, le caselle di posta elettronica certificata degli Sportelli Unici.

Entro 7 giorni dall'invio della PEC, il datore di lavoro potrà confermare la richiesta di nulla osta, accedendo alla propria Area riservata (sezione comunicazioni) del Portale Servizi ALI online, dove è presente un apposito pulsante ("Conferma") da digitare.

In caso di avvenuta conferma entro i 7 giorni, nella modalità suddetta, la relativa informazione transiterà al MAECI per il conseguente rilascio del visto.

In caso di decorso dei 7 giorni dall'invio della PEC, senza che il datore di lavoro abbia confermato la richiesta di nulla osta, tale informazione sarà trasmessa telematicamente al MAECI, che non emetterà il visto e la pratica si archiverà automaticamente.

È prevista anche la possibilità per il datore di lavoro di rinunciare espressamente all'istanza, digitando il tasto "Rinuncia", anch'esso previsto nella sezione "Comunicazioni" del Portale ALI. Sull'applicativo SPI la pratica risulterà archiviata.

Il Ministero rammenta, infine, che dal 1 gennaio u.s. le domande di conversione del permesso di soggiorno (modelli VB, LS, LS1 e LS2) possono essere presentate al di fuori delle quote previste dai decreti flussi.

La compilazione e l'invio delle istanze potrà essere effettuata tramite il Portale Ali, accedendo dalla sezione "compila domande", cliccando su "nulla osta per motivi di lavoro", dalla finestra di dialogo "scegli una domanda" e poi scegliendo "Conversioni fuori quota e progetti speciali" e individuando il modello di interesse.

F3-25 - Cessione dei diritti edificatori: nuovo regime ai fini dell'imposta di registro

Nuove regole impositive per la cessione di diritti edificatori: lo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato

Pubblicato il 20 dicembre 2024 lo Studio n. 116-2024/T del Consiglio Nazionale del Notariato a commento delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 139/2024 alla disciplina relativa all'imposta di registro dovuta sugli atti di trasferimento di diritti edificatori e della relativa trascrizione.

Tra le altre cose, difatti, il decreto ha risolto l'annoso contrasto tra dottrina e prassi in merito al regime di tassazione applicabile ai fini dell'imposta di registro, inquadrando gli atti di trasferimento di diritti edificatori tra quelli che hanno ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, con conseguente applicazione dell'imposta di registro al 3%.

Inoltre, il decreto ha previsto l'assoggettamento della trascrizione di tali negozi all'imposta ipotecaria, nella misura fissa di 200 euro.

Dunque, lo Studio sottolinea come il legislatore abbia opportunamente recepito l'indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui la qualifica delle cessioni di diritti edificatori è quella di atti di natura non reale a contenuto patrimoniale, in quanto tale assoggettabili ad imposta di registro al 3% ex art. 9 Tariffa Parte Prima allegata al d.P.R. 131/86.

Il Notariato evidenzia, poi, che la modifica riguarda, stando al tenore letterale della norma, gli atti di "trasferimento" di diritti edificatori, ma non anche gli atti di "costituzione" e "modificativi".

E, a questo proposito, lo Studio condivide il mancato riferimento ai negozi "modificativi" di diritti edificatori in quanto atti dai quali non emerge alcuna prestazione a contenuto patrimoniale indicativa di capacità contributiva fiscalmente rilevante.

Consiglio Nazionale del Notariato

Studio n.116-2024/T

PRIME NOTE SUL D.LGS. N. 139/2024 - MODIFICHE ALLA TASSAZIONE DEGLI ATTI DI TRASFERIMENTO DI DIRITTI EDIFICATORI

di Adriano Pischetola

(Approvato dalla Commissione Studi Tributarî l'11 ottobre 2024)

Commento alla modifica dell'art.9 della Tariffa Parte Prima allegata al TUR n.131/86.

Art.9 anteriore alla modifica	Art. 9 modificato
1. Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale 3%	1. Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale ivi compresi i contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati.....3%

Commento alla modifica dell'art. 4 della Tariffa allegata al TU. n.347/90.

Art.4 anteriore alla modifica	Art. 4 modificato
Trascrizione di atti o sentenze che non importano trasferimento di proprietà di beni immobili nè costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, dei contratti preliminari di cui all'art. 2645-bis del codice civile, di atti di	Trascrizione di atti o sentenze che non importano trasferimento di proprietà di beni immobili nè costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, dei contratti preliminari di cui all'art. 2645-bis del codice civile, di

CNN Notizie n. 228 del 9 dicembre 2024

<p>fusione o di scissione di società di qualunque tipo e di atti di conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, nonché di atti di regolarizzazione di società di fatto derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dall'apertura della successione.</p>	<p>contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati, di atti di fusione o di scissione di società di qualunque tipo e di atti di conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, nonché di atti di regolarizzazione di società di fatto derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dall'apertura della successione.</p>
--	---

La lettera ff) n.ro 1) del comma 1 art. 2 del decreto di riforma introduce un importante inciso, all'art. 9 della Tariffa parte I (che come è noto prevede l'applicazione dell'imposta di registro con aliquota del 3% per gli atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale), estendendo tale modalità impositiva anche ai 'contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati'.¹ Fà da corollario alla novella in materia di imposta di registro anche quella simmetrica in materia di imposta di trascrizione, in quanto all'art. 3 comma 1 lett.b) del decreto di riforma è stabilito che all'art. 4 della Tariffa allegata al TU. n.347/90 (statuente l'applicazione dell'imposta in misura fissa) sia inserita la menzione anche dei contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati, sottraendoli pertanto all'applicazione di alcuna imposta in misura proporzionale.

La novella legislativa si pone 'a valle' di un processo di progressivo superamento dell'originario orientamento della prassi dell'Amministrazione Finanziaria che ravvisava nella figura negoziale prodromica a quella qui al vaglio (e cioè alla ben nota figura della cessione di cubatura) una ipotesi integrante un "acquisto di un diritto strutturalmente assimilabile alla categoria dei diritti reali immobiliari di godimento"².

Tale superamento da ultimo, come si ricorderà, è dovuto alla autorevole posizione concettuale assunta dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (nella sentenza la n.ro 16080 del 23 marzo 2021, depositata in Cancelleria il 9 giugno 2021)³ che costituisce senza margini di incertezza una 'pietra miliare' ai fini di una completa ricostruzione non solo teorico-dogmatica degli istituti in questione, ma anche dei connessi e consequenziali risvolti applicativi ed impositivi. Soprattutto

¹ Per una trattazione approfondita e ragionata di tutte le problematiche anche civilistiche connesse con il tema dei diritti edificatori si rinvia a TRAPANI G., Studio CNN n. 671-2009/C, *Dalla cessione di cubatura alle operazioni sui crediti di cubatura: evoluzione o mutazione del diritto*, in *Studi e Materiali* n. 2/2011, p. 401: nonché dello stesso A. *Normative speciali e circolazione dei diritti edificatori*, in *Notariato* n. 4/2012, 411 ss.; invece per i profili più strettamente fiscali sia consentito il richiamo a PISCHETOLA A. Studio Tributario CNN n. 540-2014/T, *Negoziazione dei diritti edificatori e relativa rilevanza fiscale, anche alla luce dell'art. 2643 n. 2-bis) c.c.* in *CNN Notizie* del 16 ottobre 2014

² Cfr. la Risoluzione n. 250948/76 del 17 agosto 1976 e ciò perché, precisa l'estensore "la volontà dei privati contraenti, nel porre in essere il trasferimento di una delle facoltà in cui si estrinseca il diritto di proprietà, e cioè quella di costruire, modifica il limite di edificabilità fissato dal piano regolatore per i singoli appezzamenti, con la conseguente compressione del diritto di proprietà del cedente e il correlativo aumento dell'edificabilità sull'area del cessionario.". Del che se ne trova ulteriore conferma nella risoluzione n. 233/E del 20 agosto 2009 in materia di rilocalizzazione degli edifici interessati dalla realizzazione di opere pubbliche stradali, ferroviarie e idrauliche ai sensi della L.R. dell'Emilia Romagna 1-12-1998, n. 38

³ Sul punto ci si riporta alle considerazioni svolte nella Segnalazione 'La Cassazione a SS.UU. sulla 'Cessione di cubatura': trattasi di diritto edificatorio di natura non reale; le conseguenze fiscali' in *CNN Notizie* numero 113 del 14 giugno 2021

preme sottolineare un'affermazione in sé tranciante che è contenuta nelle battute finali dell'arresto in commento, ove si afferma che "sul piano degli effetti giuridici, trasferire la proprietà di un fondo edificabile e cederne, seppure totalmente, la cubatura, sono cose sotto molti aspetti differenti."

Segnatamente, nell'arresto al vaglio, a fronte delle svariate e (tra di esse) difformi valutazioni della natura giuridica della cessione di cubatura pure avanzate in dottrina⁴, la Suprema Corte prende da esse le opportune distanze. E se da una lato mette in serio dubbio il profilo 'reale' della cessione di cubatura e in generale dei negozi traslativi di diritti edificatori (non costituendo certamente un argomento a favore della realtà la collocazione topografica dell'art. 2643 n.2 bis c.c. in quanto la legge ammette pacificamente anche la trascrivibilità di fattispecie che hanno natura meramente obbligatoria, come la locazione ultranovennale - art. 2643 n. 8 c.c. - ovvero i contratti preliminari - art. 2645 bis c.c.), dall'altra ribadisce con fermezza che comunque i diritti di cui trattasi sono appunto tali, diritti, e non possono essere degradati a meri interessi legittimi pretensivi sul piano pubblicistico o a semplice chance o aspettativa edificatoria (come pure in dottrina è stato avanzato), nè tanto meno si può pensare che la cubatura (quale specie del genus 'diritti edificatori') sia un mero numero-indice espressivo nel rapporto tra metri quadrati e metri cubi, della misura della risorsa edificatoria disponibile in capo al proprietario sulla 'colonna d'aria' sovrastante il suo fondo.

Ma allora, opina nella ricordata sentenza la Suprema Corte, se non si tratta di un diritto 'reale', pur confermandosi che si tratta pur sempre di un 'diritto' in senso pieno, la sua circolazione, come in ogni ipotesi di trasferimenti di diritti, ex art. 1376 c.c. è regolato dal principio consensualistico; il che non sminuisce (anzi ne specifica la portata) il ruolo autorizzativo e regolatorio del permesso di costruire. Sicché la cessione di un siffatto diritto non costituisce un elemento endoprocedimentale di natura amministrativa, ma vicenda tutta regolata e affidata alla disciplina dei rapporti tra privati.

Dal che scaturiscono gli effetti - quelli cui peraltro si appuntava fin dall'inizio l'attenzione dell'estensore della sentenza - di tipo fiscale: non si tratta di una vicenda traslativo-costitutiva di diritti reali e risulta inapplicabile la relativa imposta proporzionale, ma si tratta di atto 'diverso' - avente ad oggetto prestazione a contenuto patrimoniale - cui trova logica e congruente applicazione l'imposta di registro con l'aliquota di cui all'art. 9 della tariffa, parte prima allegata al DPR n.131/86 (3%) nonché l'imposta ipotecaria e - a giudizio della Suprema Corte - anche di quella catastale in misura fissa ex artt. 4 della Tariffa allegata al d.leg.vo n. 347/90 e art. 10 comma 2° del medesimo decreto⁵.

Val bene considerare che, dopo l'emanazione della predetta sentenza, anche l'A.F. ha mutato l'orientamento originario: ciò già con la Risoluzione n.69 del 18 gennaio 2023, che ha recepito *in toto* l'orientamento del Supremo Giudice, sia pure in ambito IVA. Essa ha ritenuto che, proprio in considerazione della natura 'non reale' della cessione di diritti edificatori così come argomentata dai Supremi Giudici, si debba - e questo su di un piano generale, aggiungiamo noi - considerare superati i chiarimenti già forniti dall'Agenzia stessa - come essa stessa peraltro attesta - con la Risoluzione del 20 agosto 2009, n. 233, in base ai quali "conformemente all'interpretazione già sostenuta con la risoluzione del 17 agosto 1976 prot. 250948, si riteneva che anche in materia di imposte dirette, il contratto di cessione di cubatura e, conseguentemente la cessione dei diritti di

⁴ Dalla teoria che propone la figura del 'diritto reale atipico' o, ancorché, tipico ma 'nuovo' rispetto a quelli disciplinati dal codice civile, a quella del 'diritto di superficie' (qualificata come 'insoddisfacente'), a quella ancora della servitù prediale, a quella infine che propone la figura della 'rinuncia' a valersi della realtà inerente il lotto cui attenga la cubatura.

⁵ **In realtà sfugge il motivo dell'applicazione anche dell'imposta catastale, non determinando la cessione di cubatura o di diritti edificatori in generale alcuna variazione delle risultanze degli archivi catastali** ed essendo condizionata l'applicazione di una siffatta imposta alle 'volture catastali' (ex art. 10 del cit. D.leg.vo n. 347/90), che qui difetta. Peraltro proprio il distacco della capacità edificatoria da una determinata rata di terreno e la sua ambulatorietà sono elementi non codificabili (almeno allo stato attuale delle procedure stabilite dalla normativa vigente) attraverso le risultanze catastali.

rilocalizzazione, concluso da privati producesse un effetto analogo a quello proprio dei trasferimenti di diritti reali immobiliari".

Ma ricordiamo qui anche la Circolare n. 27 del 21 giugno 2012, par. 3.1, laddove si sosteneva che il corrispettivo "riconducibile alla cessione dei diritti edificatori nella nuova localizzazione, rientra, in base all'articolo 2 del DPR n. 633 del 1972, nel campo di applicazione dell'IVA e sconta, pertanto, l'imposta con applicazione dell'aliquota ordinaria".

Tenendo conto della configurazione giuridica dei diritti di cui qui si tratta, come diritto di natura non reale, l'Agenzia nella menzionata risoluzione n.ro 69/2023 ha ritenuto che la loro cessione non sia riconducibile nell'ambito applicativo dell'art. 2, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che riguarda "gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere".

L'Agenzia infatti sostiene che 'anche' (e sottolineiamo l'uso dell'avverbio) agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto la tesi dell'assimilazione della cessione di siffatti diritti ad un trasferimento di diritti reali debba considerarsi superata.

Ai fini del corretto inquadramento ai fini IVA, l'Agenzia reputa necessario fare invece riferimento alla disposizione di carattere residuale contenuta nel comma 1 dell'art. 3 del d.P.R. n. 633 del 1972, in base alla quale costituiscono prestazioni di servizi, tra l'altro, le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte, soggette ad IVA con applicazione dell'aliquota nella misura ordinaria.

E' pertanto evidente che, anche in mancanza di una circolare, risoluzione o risposta ad interpello circa il trattamento fiscale nell'ambito delle imposte di registro ed ipotecaria, già dopo il precedente giurisprudenziale ricordato e la risposta ad interpello n.69/2023, l'A.F. non avrebbe potuto prescindere dalla qualificazione che essa stessa, condividendo l'orientamento ultimo della Suprema Corte di Cassazione, aveva dichiarato di poter accogliere, e sia pure espressamente in ambito IVA, in relazione alla natura giuridica della cessione dei diritti edificatori, con conseguente naturale assoggettamento della categoria negoziale di cui qui si discute ad imposta di registro con l'aliquota del 3% e ad imposta fissa di trascrizione in assenza di un fenomeno traslativo di un diritto reale o a questo assimilabile⁶.

Ora tutto ciò è disciplinato da un'espressa norma di legge.

Resta solo da rilevare che la modifica non è stata espressamente riferita anche agli 'costitutivi' di diritti edificatori - come invece nell'impianto normativo codicistico è espressamente statuito ⁷: ciò probabilmente perchè il legislatore della riforma in ambito fiscale ritiene come ormai tacitamente recepita l' "immanenza" del concetto di 'costituzione di un diritto' in quello di 'trasferimento' del medesimo - salvo espresse norme che espressamente ne differenzino la portata sul piano impositivo - , dove il più contiene il meno, e forse anche per analogia con le categorie descrittive e di qualificazione della fattispecie desumibili dal contesto dell'art. 1 della Tariffa parte prima del TUR.

Correttamente invece non vi è alcun riferimento agli atti 'modificativi' dei menzionati diritti, che pure figurano tra i contratti - assieme a quelli traslativi e costitutivi - disciplinati dal legislatore

⁶ Sebbene tanto la sentenza a sezione. Unite della Cassazione n. 16080/2021, quanto la risposta ad interpello n.69 del 18 gennaio 2023 abbiamo ad oggetto l'imposizione indiretta, appare difficile che l'agenzia delle Entrate non riveda la propria posizione anche ai fini delle imposte dirette. Se così fosse, la cessione di diritti edificatori non verrebbe più inquadrata tra i redditi diversi come operazione produttiva di plusvalenze (ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b, del Tuir) quanto (presumibilmente) di redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (articolo 67, comma 1, lettera l), determinati (ai sensi del successivo articolo 71, comma 2), come differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.

⁷ Cfr. art. 2643 n. 2 - bis c.c.

codicistico. In realtà nei detti contratti 'modificativi' non emerge alcuna prestazione a contenuto patrimoniale ed indicativa di una potenziale capacità contributiva fiscalmente rilevante, di guisa che il trattamento tributario per essi previsto e prevedibile non può eccedere ed esorbitare quello recante applicazione della imposta di registro e di trascrizione solo in misura fissa.

U7-25 - Albo Gestori Ambientali: aggiornati i requisiti di idoneità per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi

Obbligatoria la presenza di sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per i soggetti iscritti nella categoria 5 dell'Albo Gestori Ambientali

L'Albo Gestori Ambientali con la Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024 ha aggiornato i requisiti minimi di idoneità tecnica per lo svolgimento delle attività di cui alla categoria 5, sulla base delle nuove disposizioni normative introdotte dal Decreto 4 aprile 2023 n. 59 (RENTRI) e dal Decreto Direttoriale n. 253 del 12 dicembre 2024 del MASE.

Con il D.D. n. 253/2024, infatti, sono state definite le modalità di gestione dei dati attinenti i percorsi degli autoveicoli trasportanti rifiuti pericolosi, sia con riferimento alla modalità di trasmissione che di archiviazione dei suddetti dati. In particolare, l'art. 1 del Decreto stabilisce che, per garantire la tracciabilità del percorso dell'autoveicolo, sia necessario che questo disponga di un sistema di geolocalizzazione (legato alla targa e telaio) in grado di rilevare le coordinate geografiche del percorso effettuato (dal punto di partenza fino alla destinazione) e che renda tali dati esportabili in un format standard compatibile con i sistemi utilizzati nel settore.

Per questo, la delibera inserisce tra i requisiti minimi di idoneità la tenuta di sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per i soggetti iscritti nella categoria 5 dell'Albo che, trasportando rifiuti speciali pericolosi, saranno obbligati ad iscriversi al nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).

La presenza di tali sistemi deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante (sulla base del modello opportunamente modificato dalla delibera e contenuto nell'allegato "A") da inviarsi per via telematica tramite AGEST a partire dal 1° luglio 2025 ed entro il termine ultimo del 31 dicembre 2025, pena l'avvio di un procedimento disciplinare.

Risultano invece esclusi da tale obbligo:

- . I veicoli iscritti nella categoria 5 dell'Albo autorizzati al trasporto dei soli rifiuti non pericolosi ;
- . I veicoli destinati al trasporto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo Gestori Ambientali in categorie diverse dalla 5 (es. categoria 2 bis).



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024

“Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione all’Albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell’articolo 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59”

**IL COMITATO NAZIONALE
DELL’ ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l’articolo 212;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;

Visto il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023 n. 59 che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti e il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15;

Visto in particolare l’articolo 16 del citato decreto n. 59/2023 che prevede per i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi in categoria 5, la presenza sui propri veicoli di opportuni sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato;

Visto altresì l’articolo 17 del medesimo decreto n. 59/2023 che individua tra i requisiti di idoneità tecnica dei veicoli iscritti all’Albo in categoria 5 la disponibilità di tali dispositivi affidando al Comitato nazionale, il compito di definire con propria delibera, le modalità e le tempistiche per l’aggiornamento delle iscrizioni in essere;

Vista la propria deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, recante criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5, e, in particolare gli allegati “A”, “B”, “C”, “D” e “E” e la successiva deliberazione n.8 del 12 settembre 2017 che ne ha modificato in parte gli allegati;

Vista altresì la deliberazione n. 2 del 22 febbraio 2017 relativa alla modulistica per l’iscrizione all’Albo e autocertificazione per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10, di cui all’articolo 8 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120.

Ritenuto di aggiornare i requisiti minimi di idoneità tecnica per lo svolgimento delle attività di cui alla categoria 5 sulla base delle nuove disposizioni normative introdotte dal decreto 4 aprile 2023 n. 59 nonché adeguare la modulistica per la richiesta di iscrizione, nonché definire le tempistiche per le nuove iscrizioni e per l’adeguamento delle iscrizioni già in essere;

Visto il decreto direttoriale n. 253 della Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica del 12 dicembre 2024.

DELIBERA

Articolo 1

(Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione in categoria 5)

1. I soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI che trasportano i rifiuti speciali pericolosi, iscritti nella categoria 5 dell'Albo, garantiscono sugli autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi la presenza di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato, come richiamati nel Decreto direttoriale n. 253 del 12 dicembre 2024, pubblicato sul sito [RENTRI](#) e riportato in allegato "B".

Sono esclusi dall'obbligo i motoveicoli, nonché gli autoveicoli iscritti nella categoria 5 dell'Albo autorizzati al trasporto dei soli rifiuti non pericolosi.

2. La presenza dei sistemi di cui al comma 1 rappresenta requisito di idoneità tecnica di cui all'articolo 11 comma 1 lettera b) del decreto 3 giugno 2014, n. 120, per gli autoveicoli iscritti all'Albo in categoria 5 per il solo trasporto dei rifiuti speciali pericolosi.

Articolo 2

(Modalità di attestazione del requisito)

1. Il requisito di idoneità tecnica di cui all'articolo 1 della presente delibera è attestato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante secondo il modello riportato in allegato "A".

2. Analoga dichiarazione dovrà essere resa nuovamente dal legale rappresentante dell'impresa che acquisisce in disponibilità un autoveicolo precedentemente autorizzato per altra impresa.

Articolo 3

(Tempistiche di dimostrazione del requisito)

1. Le imprese già iscritte nella categoria 5, le imprese che hanno presentato domanda d'iscrizione e di inserimento autoveicoli in categoria 5 alla data di entrata in vigore della presente deliberazione e che hanno dimostrato il requisito di idoneità tecnica secondo le previgenti disposizioni, nonché le imprese che procedono a nuova iscrizione ed a inserimento autoveicoli in categoria 5, dovranno attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli di cui all'articolo 1 mediante sottoscrizione da parte del legale rappresentante della dichiarazione di cui all'allegato "A" messa a disposizione nella propria area riservata sul sito dell'Albo.

2. L'invio della dichiarazione sostitutiva deve avvenire per via telematica tramite AGEST a partire **dal 1° luglio 2025 ed entro il termine ultimo del 31 dicembre 2025**.

Articolo 4

(Disposizioni transitorie)

1. Qualora le imprese già iscritte in categoria 5 o in corso di iscrizione in tale categoria alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, non provvedano entro il termine richiamato all'articolo 3 a dichiarare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione di cui all'articolo 1 della presente delibera, si procederà all'avvio di un procedimento disciplinare.

Articolo 5

(Entrata in vigore)

La presente deliberazione entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Il Segretario
Cecilia Gigli

Il Presidente
Ing. Daniele Gizzi

**MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUITIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ DELLA
PRESENZA DEI DISPOSITIVI DI GEOLOCALIZZAZIONE SUGLI AUTOVEICOLI PER
IL TRASPORTO DEI RIFUTI SPECIALI PERICOLOSI IN CATEGORIA 5**

Il/la sottoscritto/a

Cognome _____

Nome _____

Codice fiscale _____

In qualità di Legale Rappresentante dell'impresa/ente _____

Ragione sociale _____

Codice fiscale _____

Premesso che la citata impresa/ente **intende conseguire l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 5**

Premesso che la citata impresa/ente **ha in essere l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 5, n° di iscrizione, del al fine del mantenimento della stessa**

DICHIARA

la presenza sui seguenti autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi del sistema di geolocalizzazione previsto dall'articolo 16 del D.M. 4 aprile 2023 n. 59:

1. Numero di targa: _____

Numero di telaio: _____

2. Numero di targa: _____

Numero di telaio: _____

3. Numero di targa: _____

Numero di telaio: _____

Le dichiarazioni e le attestazioni di cui sopra sono effettuate ai sensi degli artt. 47, 48 e 38 del D.P.R. 445/2000.

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Data

Firma

Il presente documento va compilato, sottoscritto con firma digitale e allegato all'istanza trasmessa telematicamente.

(In alternativa può essere sottoscritto con firma autografa. In tal caso deve essere allegata copia informatica di un documento di identità valido del soggetto che appone la firma creando un unico file da allegare all'istanza trasmessa telematicamente).



Allegato "B"
(art. 1, comma 1)

*Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICHE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 e ss.mm.ii., che ha istituito il Ministero dell'Ambiente e che ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 55 del 22 aprile 2021, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" con il quale, tra l'altro, viene istituito il Ministero della transizione ecologica che ha riunito le attuali competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le attribuzioni in materia di energia fino ad ora ripartite tra altri dicasteri;

VISTO il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, pubblicato in G.U. n. 228 del 23 settembre che stabilisce che il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato in: a) tre dipartimenti e dieci direzioni generali; b) uffici di diretta collaborazione del Ministro, e che i Dipartimenti assumono la denominazione di Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG), di Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) e di Dipartimento energia (DiE);

VISTO il d.P.C.M. 23 dicembre 2021, n. 243 recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

VISTO il d.P.C.M. 22 giugno 2022, n. 109, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

VISTO il D.P.R. del 21 ottobre 2022 con il quale è stato nominato Ministro della transizione ecologica l'On. Gilberto Pichetto Fratin;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n.173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e in particolare l'articolo 4 che dispone la ridenominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il D.P.R. 14 novembre 2022 con il quale è stato nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'On. Gilberto Pichetto Fratin;

VISTO il decreto del Ministro del 19 gennaio 2023, n. 23, “Modifiche urgenti al decreto del Ministro della transizione ecologica del 10 novembre 2021, n. 458, recante individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica”;

VISTO il D.P.R. 27 dicembre 2023, con il quale è stato conferito all’Ing. Laura D’Aprile l’incarico di Capo Dipartimento del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 60 in data 15 gennaio 2024;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica del 10 gennaio 2024, n. 7, recante “Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l’anno 2024 e il triennio 2024-2026”, registrato dalla Corte dei conti il 18 gennaio 2024, n. 68;

VISTA la Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per l’anno 2024, adottata con DM 100 del 14 marzo 2024 (ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 29 marzo 2024 al n. 1055);

VISTO il Decreto Ministeriale n. 17 del 12 gennaio 2024 di “Individuazione e definizione dei compiti degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica” ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 242 del 30/01/2024, ed in particolare gli artt. 9 e 10, che prevedono che la Direzione Economia Circolare assuma la denominazione di Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS) n. 274 del 13 giugno 2024, registrato dal MEF in data 20/06/2024 al n. 10654, con il quale sono individuati e assegnati ai titolari delle direzioni generali del Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS) gli obiettivi e le correlate risorse finanziarie;

VISTO il D.P.C.M. 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 1° luglio 2024, al n. 2475, con il quale è stato conferito all’Ing. Luca Proietti l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo al «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell’amministrazione digitale»;

VISTA la direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

VISTO l’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che, nel sopprimere il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRIS), istituisce il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) ed, in particolare, i commi 3 e 3-quater che stabiliscono i soggetti tenuti all’iscrizione al RENTRI e gli oneri a carico degli stessi per la copertura dei costi di funzionamento del Registro medesimo;

CONSIDERATO che la Strategia Nazionale per l’economia circolare, approvata con D.M. 259 del 24 giugno 2022, e il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti, approvato con D.M. 257 del 24 giugno 2022, prevedono l’adozione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, anche a supporto degli organi di controllo e delle forze dell’ordine nelle azioni di prevenzione e repressione degli illeciti in materia di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che l’introduzione della modalità digitale per gli adempimenti ambientali connessi alla tracciabilità dei rifiuti consente la trasmissione, l’acquisizione, l’elaborazione e la lettura integrata dei dati ambientali relativi al ciclo dei rifiuti e la gestione dei relativi flussi, facilitando la

razionalizzazione e l'ottimizzazione del sistema impiantistico e infrastrutturale attraverso una pianificazione regionale basata sulla tracciabilità dei rifiuti;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», con particolare riguardo agli articoli 188-bis, 189, 190, 193 che disciplinano il sistema di tracciabilità dei rifiuti e l'articolazione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti;

VISTO il D.M. 4 aprile 2023, n. 59 recante la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 188-bis del d.lgs 152/2006;

VISTO l'articolo 21, comma 1, del citato D.M. n. 59 del 2023 che prevede la predisposizione di uno o più decreti direttoriali per definire, tra l'altro, le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, le istruzioni per l'accesso e l'iscrizione da parte degli operatori al predetto Registro elettronico nazionale, i requisiti informatici per garantire l'interoperabilità dello stesso Registro con i sistemi adottati dagli operatori nonché le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per agevolare l'assolvimento degli adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei rifiuti;

VISTO l'articolo 16 del D.M. 4 aprile 2023, n.59, prevedente che i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi devono garantire la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato;

VISTO l'articolo 17 del D.M. 4 aprile 2023, n.59, prevedente che la disponibilità di tali tecnologie sia requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali e per il mantenimento delle iscrizioni in essere;

CONSIDERATO che tali dispositivi di geolocalizzazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 188-bis del D.lgs. 152/2006, devono essere in grado di trasmettere i dati relativi ai percorsi dei mezzi trasporto;

RITENUTO necessario delineare le caratteristiche generali dei sistemi di geolocalizzazione che attualmente risultano disponibili sul mercato secondo quanto previsto dall'articolo 16 del DM 59/2023;

VISTA la nota prot. 187472 del 15 ottobre 2024, con la quale la direzione Economia circolare e bonifiche ha chiesto all'Albo nazionale gestori ambientali di supportare la stessa, con le specifiche competenze professionali del settore dei trasporti presenti all'interno del Comitato nazionale, per la definizione delle specifiche tecniche relative ai sistemi di geolocalizzazione;

VISTA la nota dell'Albo nazionale gestori ambientali prot. MASE/195498 del 25.10.2024 con la quale sono stati trasmessi alcuni criteri tecnici funzionali da porre alla base della definizione di sistema di geolocalizzazione sulla base di quanto previsto dall'art. 16 del DM 59/2023;

RITENUTO opportuno prevedere con successivo decreto direttoriale la definizione delle modalità di gestione dei dati attinenti i percorsi degli autoveicoli, con particolare riguardo alle modalità di trasmissione che possano consentire l'associazione tra il percorso e il FIR, nonché al tema dell'archiviazione dei dati dei percorsi con le relative modalità e tempistiche, in funzione di un'approfondita analisi che dovrà essere necessariamente consecutiva alla data di entrata in vigore dell'obbligo di emissione del FIR in formato digitale.

DECRETA

Art. 1

1. I sistemi di geolocalizzazione di cui all'articolo 16 del D.M. 4 aprile 2023, n.59 devono rilevare il percorso effettuato dall'autoveicolo dal punto di partenza al punto di destinazione, registrando la data in cui è avvenuto il trasporto del rifiuto e garantendo una accuratezza sufficiente per il rilevamento della posizione dell'autoveicolo su cui il sistema di geolocalizzazione è installato.

2. Per garantire la tracciabilità del percorso è necessario che:

- a. il sistema di geolocalizzazione debba essere associato alla targa e al telaio dell'autoveicolo in modo che lo stesso possa essere identificabile univocamente;
- b. il rilevamento del percorso debba avvenire attraverso la registrazione di una serie di punti di posizione (coordinate geografiche) ad intervalli temporali tali che, messi in sequenza e collegati fra di loro, generino il percorso effettuato dall'autoveicolo nella data del trasporto del rifiuto;
- c. i dati relativi ai percorsi degli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi, rilevati dai sistemi di geolocalizzazione, devono poter essere esportati in un formato standard fra quelli comunemente usati;
- d. i percorsi compiuti dagli autoveicoli devono poter essere visualizzati attraverso mezzi informatici messi a disposizione dall'operatore.

Art. 2

1. Con successivo decreto direttoriale sono definite le modalità di gestione dei dati attinenti i percorsi degli autoveicoli, con particolare riguardo alle modalità di trasmissione al RENTRI che possano consentire l'associazione tra il percorso e il FIR, nonché quelle di archiviazione dei dati dei percorsi con le relative tempistiche.
2. Le informazioni afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione devono essere rese disponibili con le modalità indicate nel decreto di cui al comma 1, a decorrere dal dodicesimo mese dalla data di cui all'articolo 13, comma 1 lettera c) del D.M. 4 aprile 2023, n.59.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it e sul sito web del RENTRI www.rentri.gov.it.

Il Direttore Generale

Luca Proietti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

LL.PP.7-25 - Digitalizzazione appalti: ANAC proroga al 30 giugno 2025 l'utilizzo della piattaforma PCP

L'utilizzo dell'interfaccia web sulla piattaforma PCP, consentendo di gestire attraverso questo strumento alcune specifiche procedure come gli affidamenti diretti sotto i 5.000 euro, e dai committenti privati che realizzano interventi urbanizzazione primaria "a scomputo" del contributo di costruzione

Con il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 18 dicembre 2024 è disposta la proroga fino al 30 giugno 2025 dell'utilizzo dell'interfaccia web disponibile sulla piattaforma PCP dell'ANAC per:

- gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad esse demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza. Non è consentito, pertanto, l'inserimento ex post dei dati e delle informazioni relativi agli affidamenti;
- l'adesione ad accordi quadro e convenzioni i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31/12/2023, con o senza successivo confronto competitivo; tale possibilità è estesa fino al 30/06/2025 anche agli accordi quadro e alle convenzioni pubblicati dal 1/1/2024;
- la ripetizione di lavori o servizi analoghi ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del codice, prevista dalla documentazione di gara originaria relativa a procedure pubblicate prima del 31/12/2023;
- le fattispecie di cui alla Delibera n. 584 del 2022 (*rectius* : 2023), che ha sostituito e integrato la Delibera n. 214 del 2022, fornendo indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici. Tra tali fattispecie sono incluse le opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio (v. art. 13, comma 7, del d.lgs. 36/23 e art. 5 dell'allegato I.12);
- gli affidamenti in house.

Restano valide le ulteriori indicazioni contenute nella delibera n. 582/2023.

Questa proroga, finalizzata ad assicurare continuità e stabilità durante la transizione al nuovo sistema digitale, è frutto della collaborazione tra ANCE e ANAC, alle quali erano state segnalate diverse criticità sulla digitalizzazione degli appalti gestiti da committenti privati nell'ambito di concessioni stipulate con le amministrazioni locali.

Si auspica il pieno superamento di tali criticità a partire dal 1° luglio 2025, quando non sarà più ammesso il ricorso all'interfaccia web per le fattispecie per cui è prevista la digitalizzazione.

Diversamente, con lo stesso comunicato, l'ANAC conferma, in via definitiva, la facoltà per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione tramite la PCP per l'acquisizione del CIG relativamente a tutte le fattispecie per cui è previsto l'utilizzo della scheda P5, relativa ai contratti esclusi o estranei, soggetti a sola tracciabilità.

Si ricorda inoltre che con la Circolare del 13 dicembre 2024 , il Ministero della Giustizia ha disposto – sempre in tema di digitalizzazione - una proroga alla stessa data del 1° luglio 2025 del termine per l'adozione esclusiva della modalità digitale nel rilascio dei certificati del Casellario Giudiziale e dell'Anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato, ai fini del loro riscontro tramite FVOE (fascicolo virtuale dell'operatore economico).

N3-25 - Decreto Ministeriale n. 195/2024: adottato il Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

È stato pubblicato il decreto ministeriale di adozione del Piano integrato in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Si informa che, con il decreto n. 195/2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha adottato il “Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro” che decorre dal 1° gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2025 e che potrà essere oggetto di revisione o di aggiornamento in caso di sopravvenute esigenze.

Il Piano, immediatamente operativo, affronta il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, tramite un cambio di passo che contempri misure di immediata applicazione ed attività mirate per specifiche aree di intervento.

Di seguito gli obiettivi:

- Promozione di campagne di sensibilizzazione e comunicazione rivolte alla popolazione attiva;
- Concrete iniziative di sostegno alle imprese;
- Percorsi di formazione ed informazione destinati agli studenti;
- Rafforzamento dell’attività di vigilanza orientata a favorire un percorso di miglioramento delle condizioni di lavoro.

Per realizzare gli obiettivi menzionati sono cinque le aree strategiche di intervento previste :

- iniziative di prevenzione e promozione;
- campagne informative;
- iniziative rivolte ai giovani;
- campagne straordinarie di vigilanza;
- interscambio banche dati vigilanza.

In quest’ottica, anche attraverso la collaborazione con l’Ispettorato Nazionale del lavoro (INL), con l’Istituto nazionale Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e con l’Istituto Nazionale di previdenza sociale (INPS) (di cui il Piano ripercorre sinteticamente le iniziative già in essere, come ad esempio l’accordo sottoscritto nel 2022 per l’interscambio delle banche dati e dei flussi informativi di vigilanza), nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali, il Piano intende coinvolgere i cittadini, le imprese, le parti sociali, gli Enti pubblici e privati e gli altri stakeholders interessati a vario titolo nella sicurezza, nella realizzazione di iniziative finalizzate a promuovere la “cultura della sicurezza”.

Riguardo specificamente agli interventi operativi di prevenzione realizzati dall’Inail, il documento del Ministero richiama il Piano triennale Inail 2025-2027; l’avviso pubblico di finanziamento per la realizzazione ed erogazione di progetti di formazione e informazione indirizzato agli RLS ed alle figure coinvolte nei servizi di prevenzione e di protezione; il Rating sicurezza e prevenzione sviluppato dall’Istituto, attualmente in fase di pubblicazione, al fine di valutare le aziende dal punto di vista delle prestazioni di sicurezza, che potrebbe essere adottato su base volontaria dalle stazioni appaltanti; gli interventi di sostegno alle imprese attraverso il bando ISI e la riduzione dei premi assicurativi.

Oltre a iniziative di sensibilizzazione e di comunicazione, rivolte soprattutto ai giovani, il Piano prevede un rafforzamento dell'attività ispettiva che sarà adattata a ciascun contesto produttivo – territoriale, tenendo conto delle specificità e delle condizioni socio-occupazionali dello stesso.

Al fine di intensificare l'attività di prevenzione e contrasto degli infortuni e delle malattie professionali, nel corso del 2025 sarà avviata una campagna straordinaria di vigilanza della durata di due mesi in settori considerati ad alto rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, tra cui rientra anche l'edilizia, denominata "Operazione STOP" (Sicurezza di Tutti gli Operatori).

Il Piano specifica che, nel settore edile, sarà riservata particolare attenzione alla catena degli appalti e dei subappalti e al loro coordinamento. Gli accertamenti non riguarderanno esclusivamente le condizioni di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro ma anche la corretta instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro.

Inoltre, il Piano sottolinea che, per le grandi opere, sarà garantita l'operatività dei Protocolli di legalità, rivolti sia ai contraenti generali che agli appaltatori, che recepiscono alcune buone pratiche volte a tracciare sia le imprese presenti in cantiere, articolate nella "Anagrafe degli esecutori", sia dei lavoratori impiegati con i "Settimanali di cantiere", oltre alla registrazione degli orari di lavoro di tutti i lavoratori dipendenti attraverso il tesserino di identificazione.

Sarà oggetto di verifica anche il possesso del titolo abilitante (patente a crediti o SOA in classifica pari o superiore alla terza) delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri.

Il Piano richiama anche la disposizione di cui all'art. 29 del D.L. n. 19/2024, convertito, con modificazioni dalla legge n. 56/2024, che ha modificato l'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006: il Ministero effettuerà una valutazione particolarmente attenta alla sicurezza dei lavoratori, al fine di individuare i casi in cui le violazioni delle norme sulla sicurezza comportano la perdita dei benefici normativi e contributivi.

Nell'ambito del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) è stato poi costituito un apposito Gruppo di Lavoro tecnico, coordinato dal Ministero del Lavoro e composto da INAIL, INL e Regioni.

Tale Gruppo dovrà realizzare una prima versione del Sistema denominato "SINP Vigilanza" che sarà volto ad agevolare la condivisione delle informazioni tra le autorità preposte alle attività di vigilanza.

Il Piano specifica, inoltre, che, al fine di mitigare i rischi in situazioni particolarmente pericolose, verrà avviato un progetto volto ad introdurre un sistema di badge virtuale, da azionare tramite cellulare, mediante il quale si attesterà la presenza di lavoratori in cantieri ad alto rischio. Tale sistema, oltre a permettere un monitoraggio delle persone presenti in questi siti, consentirà di intervenire in soccorso con maggiore velocità.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si occuperà del monitoraggio delle attività previste dal Piano integrato per la Sicurezza sul lavoro. Saranno previsti report informativi mensili sulle iniziative messe in campo, realizzati anche con il supporto di INAIL e INL, per quanto di loro competenza.

Per quanto non espressamente ivi riportato, si rinvia al testo del Piano integrato, riportato di seguito.



PIANO INTEGRATO
PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
per un'Italia più giusta e sicura



1. PREMESSA

La Costituzione italiana riconosce il lavoro come diritto fondamentale dell'uomo e interesse della collettività.

Invero, il lavoro risulta, al contempo, fattore realizzativo dell'individuo e attività orientata al progresso della società.

Con riferimento alla dimensione lavorativa, occorre focalizzare l'attenzione su una tematica di assoluta attualità: la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

A tal proposito, la Costituzione si pone non solo come garante del diritto al lavoro, ma, tutelando il lavoro stesso e le condizioni con cui la prestazione lavorativa va svolta, si configura anche come la principale fonte di cura, promozione e protezione dei lavoratori, alla quale tutta la legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve ispirarsi.

La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro risulta, dunque, un valore etico comune non negoziabile, nonché imprescindibile investimento da strutturarsi nel quotidiano, sulla base della convinzione che un luogo di lavoro sano e sicuro, non solo salva vite umane e protegge i lavoratori da infortuni e malattie professionali, ma può anche abbassare i costi connessi al verificarsi di simili eventi, ridurre l'assenteismo e il *turnover*, aumentare la produttività e la qualità lavorativa.

Nonostante la costante emanazione di decreti, in cui vengono dettagliati gli obblighi e le misure di tutela da rispettare nei diversi contesti lavorativi, la situazione odierna non sembra rispettare le più rosee aspettative.

Ancora troppo spesso, infatti, si sente parlare di incidenti, anche con conseguenze letali (le cosiddette "morti bianche").

Pertanto, per risolvere tale problematica occorre adottare un approccio differente, che preveda il superamento dell'idea secondo la quale la tutela della sicurezza rappresenti solamente una mera attività di adempimento giuridico.



Insomma, ciò che risulta necessario è un vero e proprio cambiamento di mentalità, che non releghi più la tematica della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'alveo di meri adempimenti normativi.

Affinché ciò possa verificarsi, occorre promuovere azioni e programmi per l'elaborazione e lo sviluppo di una "cultura" della sicurezza in tutti i luoghi - di vita, studio e lavoro - attraverso iniziative di sensibilizzazione, responsabilizzazione e promozione della prevenzione, finalizzate alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici.

2. OBIETTIVI DEL PIANO INTEGRATO

Lo scopo prioritario del presente Piano integrato è quello di affrontare con rinnovata energia il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, tramite un decisivo cambio di passo che contempli misure straordinarie di immediata applicazione, ed attività mirate per specifiche aree di intervento.

Nell'ottica di una sinergia di intenti e di una fattiva e proficua collaborazione, il presente Piano integrato si prefigge, dunque, di coinvolgere i cittadini, le imprese, le parti sociali, gli Enti pubblici e privati e gli altri *stakeholders* interessati a vario titolo nella sicurezza, in vista di massimizzare ogni iniziativa utile volta a contrastare il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

- Il punto di partenza imprescindibile per interventi efficaci è consolidare la consapevolezza che la sicurezza nei luoghi di lavoro è un diritto inalienabile, per la cui tutela è fondamentale l'operato congiunto di chi ha una responsabilità diretta, e di ogni singolo lavoratore.

Occorre, quindi, in primo luogo adoperarsi affinché venga veicolato il messaggio che il rispetto delle norme sulla sicurezza costituisca non solo un obbligo giuridico, ma anche e soprattutto uno strumento di salvaguardia della vita umana.

In proposito, saranno poste in essere **campagne di sensibilizzazione e di comunicazione rivolte alla popolazione attiva** sulle cosiddette "3 P" della sicurezza: prevenzione, promozione e protezione.

- Tali interventi, a loro volta, saranno accompagnati da concrete **iniziative di sostegno alle imprese**, affinché gli investimenti in formazione e sicurezza non siano più avvertiti dalle aziende come costi insopportabili, da ridurre il più possibile o addirittura evitare, bensì siano intesi, nel



quadro di una visione d'insieme, come opportunità di crescita e di sviluppo sulla base della considerazione che un aumento del livello di sicurezza determina un rinnovamento degli assetti organizzativi e gestionali, nonché un ammodernamento dell'apparato tecnologico delle imprese, con risvolti positivi in termini di produttività.

Un buon sistema di salute e sicurezza, necessario e imprescindibile a tutelare la vita umana, peraltro, porta non solo a migliori risultati produttivi e costi sociali ed economici inferiori, ma è anche un eccellente "biglietto da visita" per investitori, clienti, fornitori e talentuosi nuovi candidati; per contro, una reputazione macchiata da un infortunio provoca un enorme danno all'immagine che allontana i soggetti terzi che si relazionano, o avrebbero potuto relazionarsi con l'azienda, ancor più se l'incidente è grave o addirittura mortale.

Ne consegue che investire sulla prevenzione e protezione e garantire il benessere dei propri lavoratori è fondamentale per ogni tipo di organizzazione, ancora di più per quelle di piccole dimensioni; infatti, microimprese e piccole imprese potrebbero facilmente dover sospendere o chiudere definitivamente l'attività in quanto risulta molto più difficile per esse sostituire lavoratori che svolgono mansioni chiave e, in generale, sostenere i costi e le ripercussioni che un incidente sul lavoro inevitabilmente determina.

Al riguardo, saranno resi disponibili strumenti che agevolino l'osservanza della normativa, e, tramite una scrupolosa ricognizione, in chiave sistemica, della regolamentazione vigente, offrano alle imprese una panoramica dei possibili investimenti e delle relative opportunità di finanziamento, mirati soprattutto alla prevenzione.

- Ovviamente la tematica della sicurezza nei luoghi di lavoro non può avere riguardo unicamente a lavoratori ed imprese; infatti, affinché la cultura della sicurezza possa consolidarsi e diffondersi, occorre che la stessa passi anche dalla consapevolezza del rischio e dal senso di responsabilità, mediante una adeguata conoscenza dei diritti e delle regole poste a difesa di ogni singola persona.

Pertanto, si proseguirà nel cammino volto al coinvolgimento degli studenti su tale materia.

Sul punto, la diffusione della cultura della salute e sicurezza, già esplicitata nelle finalità degli ordinamenti scolastici, si concretizzerà tramite efficaci **percorsi di formazione e informazione**,



destinati agli studenti attraverso la messa a disposizione di strumenti volti ad affiancare le istituzioni scolastiche nell'assolvimento dei propri obblighi formativi.

Ciò comporterà altresì la formulazione di **proposte progettuali, educative e didattiche**, dirette a consentire ai partecipanti di vivere esperienze di crescita comune, liberamente volte all'apprendimento ed alla valorizzazione della tematica della sicurezza, stimolando, nel contempo, una riflessione sulla sua rilevanza per una maggiore divulgazione del messaggio del valore della tematica in questione.

- In relazione all'**attività di vigilanza** da parte dei soggetti preposti, che necessariamente nell'attuale contesto storico deve essere rafforzata, sarà orientata a favorire un **percorso di miglioramento delle condizioni di lavoro** all'interno delle aziende.

Con riferimento alle iniziative volte a rendere sempre più sicuro l'ambiente lavorativo, in data 18 settembre 2024 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha firmato il decreto n. 132 - c.d. **Decreto Patente a crediti** - recante *"Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2024, n. 221, con il quale è stata data attuazione a quanto disposto dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato *"Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti"*, come modificato dall'art. 29, comma 19, lettera a) del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024 n. 56.

In particolare, con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 132 del 2024 - entrato in vigore a far data dal 1° ottobre 2024 - è stato adottato il regolamento con il quale sono individuati:

- le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili;
- i contenuti informativi della patente medesima;
- i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione della stessa;
- i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.



L'istituto della patente a crediti si pone, quindi, quale prezioso strumento volto a garantire, nei confronti dei lavoratori, una sicurezza costante e continua, soprattutto in un settore, come quello edile, dove si registra un elevato numero di infortuni sul lavoro.

Invero, incentivando le imprese a mettere in atto le migliori pratiche in materia di sicurezza, si intende raggiungere un duplice obiettivo: una graduale riduzione degli incidenti lavorativi; e allo stesso tempo, la valorizzazione di chi adotta pratiche virtuose secondo un principio di responsabilità progressiva.

Nell'ambito delle azioni dirette a supportare il miglioramento delle condizioni di lavoro, l'implementazione degli accertamenti per la corretta applicazione delle misure previste *in primis* dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dovrà avere, quale approccio, quello della «**Visione Zero**» **rispetto alla mortalità** connessa al lavoro, in linea con il Quadro Strategico UE 2021-2027 della Commissione Europea.

La programmazione dell'attività di vigilanza sarà preceduta da una approfondita attività di *intelligence*, sia a livello nazionale che territoriale, che consenta di realizzare significative percentuali di efficacia degli accessi ispettivi attraverso la preliminare individuazione di quelle realtà che presentino particolari indici di rischio, in modo da orientare le ispezioni verso l'effettivo **contrasto dei fenomeni di irregolarità di più grave allarme sociale, nonché degli illeciti di carattere sostanziale**, che incidono sulle garanzie fondamentali poste alla base del rapporto di lavoro e di una sana competizione tra imprese.

Ferma restando la lotta senza quartiere contro la piaga del lavoro nero - che vedrà un incremento delle verifiche svolte con accessi in orario serale e notturno, nei fine settimana e nei giorni festivi e prefestivi, nei quali si riscontra con maggior frequenza l'impiego di lavoratori appunto "in nero" – saranno altresì attenzionati quei rapporti di lavoro che, seppure formalmente regolari, presentano, nel concreto svolgimento, elementi di irregolarità, in particolare in presenza di appalti e sub-appalti, onde scongiurare il deterioramento delle condizioni occupazionali e lo sviluppo di forme di concorrenza sleale tra le diverse realtà produttive.

- A ciò si aggiungono ulteriori misure a tutela di lavoratori particolarmente vulnerabili che, a causa delle loro precarie condizioni economico-sociali, possono diventare vittime di caporalato e



sfruttamento lavorativo. Alle iniziative già avviate con il "Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura", il piano prevede l'avvio di un Progetto che potenzi l'azione di vigilanza dedicata al mondo dell'agricoltura, grazie all'arricchimento delle informazioni già nel perimetro di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e/o degli Enti controllati con i dati del fascicolo delle aziende agricole (AGEA) frutto anche della cooperazione con altre Amministrazioni. Ciò consente una rappresentazione completa e georeferenziata delle aziende su tutto il territorio nazionale (in modo real-time), favorendo verifiche ed azioni ispettive mirate ed efficienti. Il Progetto grazie all'introduzione di strumenti e tecnologie innovative – quali l'adozione di programmi di monitoraggio satellitare del territorio, di modelli predittivi basati su intelligenza artificiale – mira a realizzare non solo un sistema di monitoraggio sulle aziende sempre più evoluto, ma una piattaforma abilitante per gestire la domanda e l'offerta del mondo agricolo, pianificarne i fabbisogni (calendario delle colture) e tutti i servizi correlati (servizi di trasporto, disponibilità degli alloggi) con l'obiettivo di sostenere l'occupazione regolare e concorrere alla definizione del fabbisogno nella gestione dei flussi di lavoratori dall'estero.

In generale, al fine di mitigare i rischi in situazioni particolarmente pericolose, verrà avviato un progetto che prevede l'introduzione di un sistema di *badge* virtuale, da azionare tramite cellulare, mediante il quale si attesterà la presenza dei lavoratori in cantieri ad alto rischio. Il sistema permetterà di avere costantemente contezza delle persone presenti su questi siti e di verificare più agevolmente se coloro che accedono hanno ricevuto adeguata formazione. Inoltre, il sistema, ove necessario, permetterà di intervenire in soccorso con maggiore velocità in caso di bisogno.

Gli obiettivi del presente Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro quindi sono i seguenti:

- a) **Sensibilizzazione e formazione di giovani e lavoratori**
- b) **Sostegno alle imprese**
- c) **Rafforzamento delle tutele in ambito lavorativo**
- d) **Attuazione di controlli mirati e coordinati**



3. DURATA DEL PIANO INTEGRATO

Il presente Piano integrato decorre dal 1° gennaio 2025 e sino al 31 dicembre 2025 e potrà essere oggetto di revisione/aggiornamento in caso di sopravvenute esigenze.

4. LINEE DI INDIRIZZO DEL PIANO INTEGRATO: COINVOLGIMENTO DI INAIL E INL ED INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE.

4.1. Coinvolgimento di INAIL e INL

In considerazione della straordinarietà e dell'immediata applicazione, nonché della consistenza e diversità delle misure, azioni e interventi contenuti nel presente Piano integrato, l'attuazione dello stesso vedrà il coinvolgimento, oltre che del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei seguenti Enti pubblici facenti parte del sistema di prevenzione e promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:

- Ispettorato nazionale del lavoro (INL);
- Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).

Tale coinvolgimento avverrà nel quadro di una proficua e fattiva collaborazione interistituzionale con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In particolare, tenuto conto degli obiettivi di cui al punto 2 del presente Piano integrato, INAIL e INL si impegnano, per tutta la durata del Piano integrato medesimo, alla realizzazione degli stessi, nel pieno rispetto dei reciproci ruoli, nonché dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza, istituzionalmente spettanti.

Il perseguimento dei citati obiettivi si propone il rafforzamento e l'efficientamento del sistema integrato di tutela del lavoratore e di sostegno alle imprese, in grado di offrire strumenti mirati e accessibili a tutti, oltre che in una maggiore diffusione della cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro tra la popolazione giovanile.

Nell'ambito delle attività di collaborazione tra INAIL e INL, in termini operativi e di reciproco supporto in relazione alle specifiche competenze, di prevenzione e vigilanza, nel corso del 2025 saranno realizzate iniziative a carattere informativo, funzionale per la navigazione nell'ambito delle basi dati *"Flussi informativi, Registro Esposizione e Cruscotto infortuni"*, che sono state



rese disponibili agli ispettori di vigilanza attraverso la sottoscrizione di una Convenzione nel secondo semestre 2022.

Al riguardo, si precisa che a fine novembre 2023 è stata firmata una analoga Convenzione tra l'INAIL e la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, il cui testo è stato elaborato anche mediante l'attività di coordinamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avente lo scopo di garantire alle Strutture regionali e provinciali preposte all'attività di programmazione e pianificazione in materia di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro e ai Servizi di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro della ASL/ATS del proprio territorio di competenza, l'efficiente ed omogeneo assolvimento delle rispettive finalità istituzionali e degli obblighi di legge attraverso l'accesso e l'utilizzo, a titolo gratuito, dei servizi SINP denominati *"Flussi informativi, Registro Esposizione e Cruscotto infortuni"* ed erogati *online* da INAIL sul portale istituzionale.

La condivisione dei dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali nonché dei profili di rischio dei soggetti esposti a particolari condizioni di rischio contribuisce alla realizzazione di un vero e proprio sistema della conoscenza dei profili di rischio funzionale alla definizione di politiche di intervento in ambito prevenzionale e di vigilanza.

Inoltre, sarà coinvolto anche l'Istituto Nazionale di Previdenza sociale (INPS) per quanto attiene le campagne informative.

4.2. Individuazione delle modalità operative

Alla luce dei principi di efficienza e di efficacia che informano l'azione amministrativa, la realizzazione degli obiettivi di cui al punto 2 del presente Piano integrato dovrà avvenire individuando le modalità operative ritenute più consone ed adeguate rispetto sia alle finalità di ciascuna iniziativa, sia alle condizioni di fattibilità che caratterizzeranno di volta in volta il contesto.

L'individuazione delle modalità operative di cui sopra è rimessa alla autonoma determinazione di INAIL e INL.



INAIL e INL si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze ed a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali, ed economiche destinate alle finalità d'interesse.

In particolare, l'attività prevenzionale dell'INAIL è caratterizzata dalla costante collaborazione con i soggetti di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 81 del 2008, attraverso la sottoscrizione di Protocolli di intesa con i quali si intende supportare ulteriormente la diffusione della cultura della salute sicurezza nei luoghi di lavoro, in logica di coerenza e continuità con quanto già espresso nel Piano triennale della prevenzione 2022-2024 e nel nuovo Piano triennale 2025-2027 in corso di approvazione.

Di fondamentale importanza la stipula di Protocolli d'intesa con Associazioni rappresentative delle parti sociali, datoriali e sindacali, attraverso i quali l'INAIL contribuisce a divulgare le conoscenze nel campo della sicurezza e salute sul lavoro, fornendo supporto tecnico e specialistico, strumenti e metodi operativi, elementi di innovazione tecnologica in materia di salute e sicurezza sul lavoro con finalità prevenzionali volte alla riduzione dei livelli di rischiosità sui luoghi di lavoro, in una prospettiva integrata di ulteriore implementazione e diffusione.

Durante il periodo di vigenza del presente Piano integrato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito di una coerente attività di coordinamento assegnata al Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro - Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, potrà chiedere a INAIL e INL ogni elemento informativo utile in relazione alle modalità operative seguite e allo stato dell'arte delle iniziative intraprese per l'attuazione degli obiettivi del Piano integrato medesimo.

Al riguardo, INAIL e INL provvederanno a fornire elementi di risposta alle richieste del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla loro ricezione.

In vista di consentire la piena conoscenza degli interventi di rispettiva competenza che saranno realizzati in relazione al presente Piano integrato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INAIL e INL si impegnano ad aggiornare il proprio sito *internet* istituzionale, che dovrà prevedere una apposita sezione all'uopo dedicata.



5. AREE STRATEGICHE DI INTERVENTO

Gli obiettivi di cui al punto 2 del presente Piano integrato avranno riguardo alle seguenti aree strategiche di intervento:

- 5.1. Iniziative di prevenzione e promozione
- 5.2. Campagne informative
- 5.3. Iniziative rivolte ai giovani
- 5.4. Campagne straordinarie di vigilanza
- 5.5. Interscambio banche dati vigilanza

Gli interventi di cui sopra saranno destinati a lavoratori, imprese, popolazione giovanile, intera collettività.

5.1 Iniziative di prevenzione e promozione

L'obiettivo da perseguire con il presente Piano integrato è anche quello di realizzare politiche di prevenzione in un mondo caratterizzato da rischi emergenti e nuovi, non ancora pienamente conosciuti e quantificabili, intervenendo nel contempo per ridurre efficacemente quelli tradizionalmente noti, coerentemente con le previsioni della Strategia europea per la salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027, nonché con l'Agenda ONU 2030; documenti strategici che invitano ogni livello istituzionale ad anticipare i cambiamenti determinati dalle transizioni verde, digitale e demografica per migliorare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

In tale prospettiva temporale è necessario considerare l'impatto sul mondo del lavoro di fenomeni come le pandemie, il *climate change*, la digitalizzazione dei luoghi di lavoro, l'impatto della robotizzazione e dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ampi settori del mondo produttivo, etc.; fattori che descrivono un panorama composto di nuovi rischi e incertezze, a causa di trasformazioni che rendono obsolete molte delle forme di precauzione conosciute in precedenza.

Al riguardo, per raggiungere l'obiettivo di contrastare il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, si riportano di seguito gli interventi operativi di carattere



prevenzionale che verranno realizzati dall'INAIL nel corso della vigenza del presente Piano integrato.

5.1.1. Pubblicazione del nuovo Piano triennale INAIL 2025-2027

Il Piano triennale INAIL per la prevenzione 2022-2024, in linea con gli obiettivi indicati nella Strategia europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027 ed in coerenza con il Piano nazionale della prevenzione 2020-2025, è stato improntato su diversi temi, fra i quali:

- Promozione del dialogo sociale;
- Migliorare la prevenzione degli infortuni e malattie legate al lavoro affrontando i rischi attuali, nuovi ed emergenti;
- Evoluzione del proprio patrimonio informativo a supporto della conoscenza;
- Integrazione dei risultati della ricerca nelle *policy* prevenzionali.

Nell'ottica definita dal legislatore, la funzione prevenzionale dell'INAIL ha centralità nell'ambito della tutela globale del lavoratore propria della più complessiva "mission istituzionale", che vede appunto i suoi pilastri nella ricerca, prevenzione, assicurazione, riabilitazione e reinserimento sociale e lavorativo.

Il nuovo Piano triennale 2025-2027 non potrà che confermare i precedenti obiettivi e, in linea di coerenza con le indicazioni del Consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) dell'INAIL, promuovere ed incentivare la cultura della sicurezza, sia intesa come valore etico e sociale nella logica della tutela integrale dei lavoratori, del benessere psicofisico dell'individuo, sia nel quadro del contenimento degli infortuni e dei costi sociali che ne derivano.

5.1.2. Avviso pubblico di finanziamento per la realizzazione ed erogazione di progetti di formazione e informazione a contenuto prevenzionale ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Nell'ambito dell'attività istituzionale di finanziamento a livello nazionale di iniziative per la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, l'INAIL ha pubblicato un avviso pubblico di finanziamento che si caratterizza quale campagna formativa e informativa nazionale a contenuto prevenzionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo



alle azioni di sensibilizzazione ai rischi nuovi ed emergenti, attraverso l'emanazione di un Avviso pubblico di finanziamento per la realizzazione, di progetti di formazione e informazione destinati a Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nella loro articolazione di aziendali, territoriali, di sito produttivo e ambientali (RLS/RLST/RLSSP, RLSA o RLSSA), Responsabili e gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP/ASPP), Docenti *tutor* interni e *tutor* formativi esterni coinvolti nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO), datori di lavoro, e lavoratori.

L'entità delle risorse finanziarie programmate da INAIL e destinate al finanziamento dell'Avviso pubblico è pari a euro 24.000.000, con una previsione di realizzazione entro la vigenza di Piano. I soggetti proponenti individuati quali soggetti qualificati nell'attività di formazione e informazione, sono: le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori, che potranno partecipare all'Avviso pubblico direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione, o anche per il tramite di società controllate dalle predette e gli organismi paritetici.

L'integrazione tra azioni formative e informative intende perseguire l'obiettivo di rafforzare l'efficacia dei progetti di diffusione della cultura della prevenzione attraverso azioni e strumenti tra loro diversi e tuttavia complementari, finalizzati al miglioramento dei livelli qualitativi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Le tematiche oggetto di attenzione per tale campagna sono legate a specifici fattori di particolare attualità, quali la prevenzione dei rischi psicosociali, il ruolo delle figure coinvolte nella prevenzione e tutela nei percorsi di istruzione e formazione, i cambiamenti climatici e la sostenibilità ambientale/sociale, i rischi della nuova mobilità.

Con specifico riferimento a programmi di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro a carattere aggiuntivo rispetto agli interventi formativi che costituiscono adempimenti degli obblighi dei datori di lavoro previsti dal decreto legislativo 81 del 2008, si evidenzia che il 13 luglio 2023 è stato sottoscritto l'Accordo quadro con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per la realizzazione di interventi formativi destinati ai contesti produttivi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).



La finalità di tale Accordo è il rafforzamento della formazione prevista dalla normativa vigente come occasione per supportare la diffusione della cultura della salute e sicurezza e favorire un concreto trasferimento di conoscenze, prestando una particolare attenzione alla continua evoluzione dei processi produttivi e agli effetti dell'introduzione della digitalizzazione nei luoghi di lavoro.

Gli interventi formativi saranno rivolti ai lavoratori e ai preposti dei contesti produttivi coinvolti nella realizzazione delle opere previste dal PNRR, come la costruzione di edifici, l'ingegneria civile e i lavori di costruzione specializzati, per sostenere queste figure nella corretta gestione della salute e della sicurezza sui propri luoghi di lavoro.

L'iniziativa, il cui periodo di attuazione è previsto nel triennio 2023-2025, prevede il finanziamento da parte dell'INAIL alle Regioni per un valore complessivo pari a euro 10.000.000 che, aderendo all'Accordo, hanno già pubblicato avvisi specifici coerenti con l'iniziativa.

5.1.3. Strumenti di supporto alle imprese - *Rating* Sicurezza e Prevenzione

Il *Rating* Sicurezza e Prevenzione – RSP, applicativo già sviluppato da INAIL e in fase di pubblicazione, rappresenta uno strumento in grado di valutare complessivamente le aziende da un punto di vista delle prestazioni di sicurezza, tenendo conto sia dell'andamento infortunistico, sia della gestione della salute e sicurezza in azienda. Sono attualmente in corso i lavori per il rilascio del servizio in esercizio che potrà essere disponibile alle imprese – attraverso specifico sistema di profilazione per l'accesso – per una verifica del proprio livello prestazionale di sicurezza.

I singoli *rating* che costituiscono l'indicatore consentono un confronto equo tra le imprese, mediante criteri oggettivi, trasparenti e indipendenti.

Il *Rating* Sicurezza e Prevenzione è composto da due elementi:

- un *rating* di sinistrosità, in grado di determinare il livello di rischio infortunistico dell'azienda, rispetto a un *benchmark*, basato su parametri quali settore produttivo di appartenenza, territorio e dimensioni aziendali. Al fine di identificare il *rating* di sinistrosità, sono stati utilizzati due indicatori di rischio infortunistico: il primo tiene conto della frequenza degli infortuni (IFI)



e il secondo della loro gravità (RGI), distinti per attività economica, per territorio e per dimensione aziendale.

L'Indice di Frequenza degli Infortuni (IFI) è il rapporto tra il numero di infortuni definiti positivi in occasione di lavoro (quindi al netto di quelli *in itinere*) e al netto dei casi Covid-19, per settore di attività economica, per territorio e per dimensione aziendale e il relativo numero di addetti per 1.000.

Mentre il Rapporto di Gravità degli Infortuni (RGI) è il rapporto tra il numero di infortuni gravi (casi con almeno un grado di menomazione e casi mortali) per settore di attività economica, per territorio e per dimensione aziendale definiti positivi in occasione di lavoro (al netto di quelli *in itinere*) e al netto dei casi Covid-19 e il relativo numero di infortuni definiti positivi in occasione di lavoro, al netto dei casi Covid-19 per 100.

Entrambi gli indici tengono conto di infortuni avvenuti ovunque sul territorio italiano e ricondotti al territorio in cui ha sede l'azienda.

Il *rating* di sinistrosità si basa su due indici perché un'azienda può essere considerata ad alto rischio infortunistico sia se registra nel periodo di osservazione un elevato numero di infortuni sia se gli infortuni registrati sono gravi.

Il periodo di osservazione degli eventi lesivi è l'ultimo quinquennio rilevato al 31 ottobre di ogni anno.

- un *rating* di prevenzione, basato su aspetti inerenti a un approccio gestionale alla salute e sicurezza che va al di là del mero adempimento di legge, ovvero aziende che hanno SGSL certificati o MOG asseverati in quanto sottoposti a rigorose verifiche da parte di Organismi di certificazione accreditati e Organismi Paritetici.

Come si evince dalla descrizione degli elementi suindicati, questo strumento può rivelarsi utile per misurare non solo i livelli di prestazioni di sicurezza ma anche quelli di consapevolezza, conoscenza e competenza sulle condizioni di salute e sicurezza nelle imprese.

Diversi sono infatti i temi e gli elementi che compongono il *rating*, dai dati infortunistici, alla valutazione del ruolo del *management*, alle prestazioni dell'impresa e all'impegno nel miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza o allo *status* di impresa



certificata/asseverata: un *mix* ben calibrato di elementi oggettivi che consentono di tener conto sia della storia infortunistica che dell'approccio prevenzionale di ogni azienda.

In tale contesto appare ragionevole intraprendere un percorso volto all'adozione del descritto indicatore in relazione al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, recentemente introdotto dall'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato dall'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, la cui disciplina costituirà oggetto di appositi decreti attuativi.

Il *Rating* Sicurezza e Prevenzione potrebbe essere adottato, su base volontaria, dalle stazioni appaltanti in termini di premialità delle aziende partecipanti alle gare pubbliche.

5.1.4. Interventi di sostegno alle imprese

Ai sensi dell'articolo 11, comma 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008, l'INAIL pubblica annualmente, un bando di finanziamento alle imprese che intendono migliorare gli standard di salute e sicurezza in ambito aziendale.

Nel mese di dicembre 2024 verrà pubblicato il nuovo bando, per il quale risulta previsto nel bilancio dell'Istituto lo stanziamento di euro 600 milioni che sommati allo stanziamento del 2023 consentono di superare il miliardo in due anni, *target* raggiungibile, in passato, solo dopo almeno 4 edizioni.

Seguendo la ciclicità annuale sopra descritta, nel corso del 2025 verrà pubblicato un nuovo bando ISI di importo analogo rispetto al 2024.

Si conferma, rispetto alle precedenti edizioni, una nuova configurazione e articolazione in assi di finanziamento, sempre organizzati per settore merceologico e tipologia di interventi; questi ultimi sono sufficientemente numerosi e riferibili ad una ampia gamma di rischi. Inoltre, l'edizione 2023 ha incrementato in modo importante le risorse destinate ai progetti per le micro e piccole imprese - operanti in settori tipici del *made in Italy* e nel settore dell'agricoltura primaria - e alle tipologie di intervento a maggior contenuto tecnologico. In particolare, più del 50% delle risorse sono state destinate a progetti che prevedono la sostituzione di macchine con dispositivi analoghi che rispettino gli *standard* di sicurezza. Notevole, comunque, la quota parte



delle risorse per il finanziamento di progetti che prevedono la bonifica dei materiali contenenti amianto.

Infine, sono state previste ulteriori innovazioni per la valorizzazione dei progetti di adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato UNI EN ISO 45001:2023 da parte di Organismi di certificazione accreditati, per lo specifico settore presso Enti di accreditamento firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA e/o IAF/MLA, oppure da altri Organismi di certificazione, con il finanziamento di tutte le domande presentate per lo specifico asse.

A tale riguardo, si evidenzia che in base ad un recente studio pubblicato congiuntamente dall'INAIL e da ACCREDIA, l'attuazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro contribuisce in modo rilevante per le aziende, che lo adottano, alla riduzione sia della numerosità che della gravità degli eventi infortunistici.

Nell'ottica di promuovere ulteriori iniziative volte a migliorare i livelli di sicurezza del lavoro in agricoltura, a diffondere la cultura della tutela dei lavoratori e l'importanza dell'innovazione e della sostenibilità dei sistemi agro-alimentari e a rafforzare la competitività e incrementare le prestazioni produttive, si darà attuazione agli ambiti di collaborazione come delineati nel protocollo di intesa tra INAIL e Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) per il miglioramento delle condizioni di lavoro degli agricoltori nella previsione di una crescita generale dell'azienda agricola in termini di qualità e sostenibilità delle produzioni e tutela dei lavoratori.

Si proseguirà, inoltre, nello sviluppo di strumenti di automazione e di soluzioni innovative per la digitalizzazione dell'intero processo di gestione dei finanziamenti, cui saranno affiancate specifiche implementazioni basate sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Tali strumenti consentiranno di fornire all'utenza nuovi mezzi di conoscenza e assistenza sul funzionamento dei Bandi ISI, parallelamente alla messa a disposizione di ulteriori strumenti caratterizzati da una multicanalità integrata e personalizzata per tipologia di imprese e di interventi progettuali. È importante sottolineare come tutte le novità introdotte recentemente, sotto forma di implementazioni di funzionalità ulteriori e semplificazioni procedurali e di processo, diventino patrimonio strutturale dei successivi Bandi ISI per la auspicata realizzazione di un modello di



processo digitalizzato e semplificato, più rispondente alle esigenze reali dell'utenza e più adatto alle consolidate esperienze gestionali.

L'aumento delle risorse è accompagnato da importanti interventi di revisione dell'impianto per migliorare l'efficacia delle iniziative realizzate, rafforzando l'incidenza dei progetti ad alto contenuto tecnologico, semplificando la procedura di accesso al contributo e ottimizzando il processo di gestione, attraverso l'adozione di azioni che riducono le tempistiche delle fasi attuative e con l'applicazione di strumenti di automazione.

5.1.5. Sostegno alle imprese sotto forma di riduzione dei premi assicurativi

L'INAIL sostiene le imprese "virtuose" anche attraverso due strumenti di riduzione dei premi assicurativi:

- a) l'oscillazione in riduzione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico favorevole dopo i primi due anni di attività, in base all'Indice di sinistrosità aziendale;
- b) l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione, che premia le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ulteriori rispetto a quelli previsti dalla vigente normativa (riduzione per prevenzione).

Nel 2023 le aziende beneficiarie della riduzione del tasso di premio per prevenzione sono state quasi 28 mila con una diminuzione complessiva del premio di oltre 178 milioni di euro.

In merito alle prospettive future, d'intesa con le Parti sociali, è stata avviata un'attività finalizzata all'individuazione di nuovi interventi che rivestano un'indiscussa valenza prevenzionale, anche pluriennale, per la riduzione del fenomeno infortunistico, tenendo presente la sostenibilità degli stessi anche in relazione alla dimensione delle aziende (piccole, medie e grandi) che investono in sicurezza.

Al fine di una maggior diffusione della cultura della legalità, anche l'INL organizzerà specifiche attività di prevenzione e promozione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 23 aprile 2004, 124, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.



L'attività promozionale sarà rivolta agli operatori del mercato del lavoro, quali le Organizzazioni datoriali e sindacali e le realtà economico-sociali presenti sul territorio, nonché agli ordini professionali.

Tali iniziative sono finalizzate a favorire ed incentivare nel mondo datoriale comportamenti e prassi conformi alla normativa vigente consentendo, pertanto, la prevenzione degli illeciti e la promozione e diffusione della cultura della legalità e della sicurezza sul lavoro.

Ogni sede territoriale dell'INL realizzerà nel periodo di vigenza del presente Piano integrato almeno due incontri informativi.

5.2. Campagne informative

L'informazione istituzionale svolge un ruolo fondamentale nella costruzione di una cultura condivisa nel tessuto della società e, in particolare, quella dedicata alla salute e alla sicurezza sul lavoro è parte integrante delle azioni individuate a contrasto del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali.

Far crescere nel Paese una vera e propria cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è l'obiettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Con il presente Piano integrato si intende, dunque, valorizzare l'intero quadro di informazioni e misure volte alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro mediante gli strumenti di seguito riportati.

➤ Piano integrato di comunicazione

Per costruire, alimentare e diffondere una cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sarà realizzato un piano integrato di comunicazione volto alla più ampia divulgazione di azioni e messaggi informativi efficaci, insieme ad un tempo congruo di trattazione del tema, affinché lo stesso sia reso noto e assimilato dal maggior numero di cittadini possibile.

Per la definizione di una adeguata strategia di comunicazione sarà, pertanto, costituito un Tavolo di lavoro dedicato, con il coordinamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi e il coinvolgimento delle altre Amministrazioni competenti in materia di salute e sicurezza sui



luoghi di lavoro, nonché, a seconda della specifica tematica di volta in volta oggetto di trattazione, anche di altri dicasteri.

Il piano integrato di comunicazione prevederà:

- la diffusione dei messaggi (spot/interventi) attraverso i mezzi della comunicazione di massa (TV, radio e stampa, affissioni);
- un'articolata campagna *social*;
- la realizzazione di pillole informative e tutoriali, da diffondere sui *social* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a supporto degli interventi sul tema nei diversi contesti: dagli eventi istituzionali agli interventi radiofonici e televisivi;
- l'organizzazione di eventi sul territorio, incluse le scuole;
- la presentazione della tematica della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in occasione delle manifestazioni fieristiche, anche con uno specifico spazio dedicato, nonché con gli strumenti di comunicazione declinati per l'occasione, e l'intervento di rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- l'organizzazione di una giornata dedicata al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da realizzarsi con il contributo dei *partners* coinvolti sull'argomento;
- l'avvio di una mostra-interattiva, aperta anche ai progetti di "realtà aumentata";
- l'aggiornamento e la rivisitazione del sito internet istituzionale www.lavoro.gov.it in relazione alla sezione dedicata alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l'integrazione delle comunicazioni proattive che l'INPS già rivolge ai lavoratori neoassunti per accompagnarli nella conoscenza dei servizi dell'Istituto, con specifiche informazioni relative alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

➤ Conferenza nazionale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

In occasione della prossima Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro (*World day for safety and health at work*), istituita nel 2003 dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e che si celebra il 28 aprile di ogni anno, si realizzerà una apposita Conferenza, con l'intento di veicolare il più possibile l'importante messaggio che la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro è un valore etico comune non negoziabile, e, dunque, imprescindibile investimento da



strutturarsi nel quotidiano, mediante lo sviluppo di una "cultura" adeguata, in tutti i luoghi di vita, studio e lavoro, sulla base della convinzione che il rispetto delle norme all'uopo stabilite costituisca non soltanto un obbligo giuridico, ma anche e soprattutto uno strumento di salvaguardia della vita umana.

L'evento, rientrando nell'ambito delle iniziative di responsabilizzazione e promozione della prevenzione per la riduzione degli eventi infortunistici, sarà rivolto a cittadini, imprese, parti sociali, Enti pubblici e privati e agli altri *stakeholders*, interessati a vario titolo sull'argomento.

➤ **Iniziativa di sensibilizzazione**

Quale parte integrante della strategia di contrasto agli incidenti sul lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali intende realizzare una iniziativa di sensibilizzazione, mirata a promuovere il valore della prevenzione e volta ad accrescere un senso diffuso di responsabilità. L'iniziativa sarà organizzata in sinergia con le altre Amministrazioni, in particolare con INAIL, INL e INPS, in vista di una sua maggiore efficacia e per dare un segno tangibile della presenza e compattezza delle istituzioni rispetto ai tragici incidenti sul lavoro che si verificano nel nostro Paese.

Il messaggio dovrà raggiungere un pubblico molto ampio ed eterogeneo, formato da lavoratori, datori di lavoro, parti sociali e opinione pubblica in generale. Pertanto, al fine di garantire una diffusione capillare e diversificata, è in programma un forte investimento per una campagna di tipo integrato che si articoli sia attraverso i classici mezzi di comunicazione di massa (TV, radio, stampa, affissioni e web), sia attraverso i canali *social*.

È prioritario trasmettere il messaggio che la sicurezza sul lavoro è obiettivo comune per tutti: Istituzioni, parti sociali, lavoratori, datori di lavoro e cittadini e che solo investendo insieme per una efficace cultura della prevenzione e del rispetto delle regole sarà possibile superare l'emergenza attuale. Si dovrà evidenziare la necessità di accrescere la cultura della legalità, perché un lavoro equo è anche un lavoro sicuro.

Dovrà emergere, d'altra parte, l'impegno delle istituzioni per rafforzare le tutele perché il lavoro sia sempre associato alla parola sicurezza.

Consapevolezza, responsabilità e tutele rimangono le parole chiave per l'impegno comune.



Particolare rilevanza verrà data anche alla campagna di sensibilizzazione infortuni in ambito domestico.

L'INAIL, in relazione anche alla scadenza annuale del rinnovo del premio assicurativo contro gli infortuni in ambito domestico, realizza campagne di comunicazione per la sensibilizzazione alla tematica degli incidenti in ambito domestico.

A tale proposito già nel 2022 alla campagna comunicativa attraverso i consueti canali, si è affiancata anche una campagna informativa da realizzare mediante iniziative di divulgazione da svolgere in aula (in presenza e/o da remoto) e diffuse sul territorio nazionale.

Analoga iniziativa verrà adottata entro la fine del 2024 attraverso l'emanazione di un nuovo Avviso pubblico per il finanziamento di attività informative per la prevenzione degli infortuni in ambito domestico, che verranno poi dispiegate a livello territoriale nel corso del 2025.

Ambedue le suddette tipologie di campagne, comunicazionale e informativa, contribuiscono al sostegno delle finalità prevenzionali, l'una mediante l'utilizzo dei tradizionali canali di comunicazione (radio, tv, internet, social media, quotidiani e periodici), l'altra con il coinvolgimento diretto di soggetti attuatori qualificati e dei destinatari dell'attività di informazione.

➤ **Iniziative di comunicazione**

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali intende collaborare con la RAI – Radio Televisione Italiana per lo sviluppo di iniziative mirate a rafforzare la consapevolezza dell'importanza delle corrette condotte e in generale dei temi della sicurezza sul lavoro.

Anche l'INAIL - che, oltre al *core business* dell'attività assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, svolge funzioni di informazione e formazione finalizzate alla prevenzione dei rischi, nonché di promozione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro - avvierà iniziative di comunicazione che possano sensibilizzare la società civile sui temi della salute e sicurezza sul lavoro. Ciò, al fine di conseguire risultati concreti in ordine alla sistematica riduzione del fenomeno infortunistico e promuovere un cambio di paradigma in ordine al rispetto delle norme sulla sicurezza, quali strumenti di tutela del valore della vita umana.



Per concretizzare tale obiettivo, l'INAIL avvierà una collaborazione con la Rai *Radiotelevisione Italiana S.p.A.* tramite il Protocollo d'intesa siglato il 6 giugno 2024, che prevede l'individuazione di programmi e di azioni nei campi di comune interesse, definendo di volta in volta, gli strumenti editoriali e le soluzioni radiotelevisive, multimediali e tecnologiche più idonee, al fine di favorire le attività e gli strumenti messi a disposizione per la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

➤ **Manifestazioni fieristiche con finalità prevenzionali**

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INAIL partecipano annualmente a manifestazioni fieristiche con finalità prevenzionali, con uno spazio espositivo di prodotti e pubblicazioni, video, e punti di contatto con l'utenza, nonché con l'organizzazione di Seminari a contenuto tecnico-scientifico, questi ultimi anche con il riconoscimento dei crediti formativi per RSPP e ASPP.

Di particolare rilievo risultano le partecipazioni alle manifestazioni Ecomondo e Ambiente Lavoro, programmate a Rimini e Bologna, e quelle dedicate al mondo della scuola Orientamenti a Genova e/o Job&Orienta a Verona che vedono annualmente la partecipazione delle Amministrazioni.

5.3. Iniziative rivolte ai giovani

In vista della necessità di implementare la cultura della salute e sicurezza in tutti gli ambiti della vita, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in continuità con l'approccio già da tempo adottato, porrà in essere una serie di interventi diretti a far sì che l'importanza dell'osservanza delle regole in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro costituisca un principio riconosciuto da tutta la collettività e non solo da coloro che sono già inseriti nel mondo del lavoro.

In quest'ottica, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuerà ad essere impegnato in diverse iniziative finalizzate a promuovere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro anche tra i giovani, nella convinzione che questi ultimi, in quanto lavoratori e datori di



lavoro del domani, devono acquisire fin da subito piena coscienza dei diritti e dei doveri che caratterizzano ogni ambiente di lavoro, a tutela di tutti e non solo del singolo.

Tenuto conto dell'importanza rivestita dalla formazione, quale strumento più idoneo ad incentivare questa presa di coscienza, la scuola ancora una volta costituirà il contesto principale in cui saranno sviluppati gli interventi diretti a coinvolgere e responsabilizzare, fin da oggi, i giovani.

Inoltre, con la consapevolezza che per il raggiungimento di tale obiettivo non si possa prescindere dalla collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali ed anche in vista della peculiarità dei destinatari delle iniziative stesse, verrà rafforzata la ormai consolidata rete di cooperazione sinergica con le altre Amministrazioni coinvolte nella delicata tematica della salute e sicurezza nei luoghi e i soggetti impegnati nei percorsi di istruzione e formazione.

Ciò troverà espressione, principalmente, nel prosieguo di una serie di misure che costituiscono un esempio concreto di cooperazione e che hanno già contribuito, sotto diverse forme, a veicolare il fondamentale messaggio dell'importanza di adottare sempre comportamenti responsabili per far sì che la salute e sicurezza diventi un patrimonio da proteggere e attuare in ogni contesto della quotidianità.

Quindi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con le altre parti firmatarie, seguirà a dar corso agli impegni assunti con la sottoscrizione del Protocollo di intesa, sottoscritto il 26 maggio 2022, con il Ministero dell'istruzione e del merito, l'INL e l'INAIL, relativo alla promozione e alla diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento – PCTO.

Pertanto, ciascun soggetto istituzionale continuerà a mettere a disposizione il proprio patrimonio di conoscenze, risorse professionali, tecniche, strumentali, facendosi promotore di azioni volte a sensibilizzare e supportare i dirigenti scolastici, i docenti e gli studenti per l'acquisizione di una maggiore consapevolezza del rischio nei luoghi di lavoro, nonché di interventi formativi e informativi sulle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, nell'ambito del citato Protocollo di intesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la collaborazione delle altre parti firmatarie, realizzerà le seguenti iniziative:



- **Organizzazione di giornate di sensibilizzazione sulla tematica della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro presso gli istituti scolastici:** a seguito del successo dell'evento del 30 maggio 2023 organizzato, presso un Istituto tecnico di Roma, per sensibilizzare gli studenti impegnati nei PCTO, saranno realizzate, presso altri Istituti, ulteriori giornate del medesimo tenore di quella sopra citata.
- **Organizzazione di un percorso di aggiornamento triennale per i docenti formatori degli istituti scolastici:** proseguendo con quanto già avviato nel mese di maggio 2024, si continueranno a svolgere le varie edizioni formative, rivolte a circa 2.000 docenti degli istituti tecnici professionali, volte a fornire loro l'aggiornamento triennale obbligatorio finalizzato al mantenimento della qualifica di soggetto formatori ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013. La partecipazione al programma formativo costituirà per i docenti un'importante occasione per accrescere le proprie competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per poterle, quindi, condividere anche con gli studenti coinvolti nei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO).
- **Adeguamento corso di formazione "Studiare il lavoro":** con riferimento agli impegni assunti nel sopracitato Protocollo, l'INAIL sta procedendo all'adeguamento del corso di formazione generale ex articolo 37 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 denominato "Studiare il lavoro" in modalità *e-learning*, rivolto agli studenti della scuola secondaria di secondo grado inseriti nei PCTO. Il prodotto formativo verrà aggiornato non solo nei contenuti normativi ma anche negli aspetti tecnologici, al fine di rendere tale formazione più efficace attraverso una particolare attenzione comunicativa vicina al linguaggio dei giovani e modalità di fruizione più attuali.

Oltre alle attività che saranno avviate nell'ambito del Protocollo sopra richiamato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sarà, altresì, direttamente impegnato nella indizione della **seconda edizione del bando di concorso "Salute e sicurezza...insieme! La prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro si imparano a scuola"**, a seguito degli ottimi risultati della prima edizione. Nella realizzazione dell'iniziativa sarà coinvolto anche l'INAIL.



Il bando, volto a sensibilizzare gli studenti sulla rilevanza del tema della salute e sicurezza, continuerà a coinvolgere gli studenti nella presentazione di elaborati creativi consentendo loro, al contempo, di affrontare l'importante tematica della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per quanto attiene alle iniziative per il mondo della scuola, si potrà valorizzare l'esperienza che l'INAIL ha maturato negli anni nella progettazione e realizzazione di azioni informative e formative, con un'attenzione crescente ai bisogni emergenti rispetto ai contenuti trattati e alle metodologie didattiche utilizzate. Il contributo che l'INAIL offre nel promuovere la cultura della salute e della sicurezza tra gli studenti è sempre più incardinato nella logica del *networking* e in una cooperazione interistituzionale di qualità, indispensabile per pianificare azioni di prevenzione efficaci. Le metodologie utilizzate afferiscono a diversi ambiti, tra cui il *contest*, la *gamification*, le arti grafiche e lo *storytelling*, interventi di sensibilizzazione che utilizzano la chiave artistica teatrale, ma anche iniziative *bottom-up* che partono dai reali bisogni degli studenti e coinvolgono i ragazzi stessi nelle progettazioni degli interventi di sensibilizzazione. I progetti che vengono realizzati rispondono a criteri di: autoconsistenza, nel senso che sono prodotti completi che potrebbero essere replicati anche da altre Strutture dell'Istituto, in collaborazione con *partner* istituzionali, o fruibili da utenti esterni; attualità, in quanto si focalizzano su tematiche di particolare rilevanza nello scenario odierno, alcuni dei quali sono replicati e costituiscono pertanto buone pratiche.

Una selezione delle iniziative che l'INAIL svolge a livello territoriale e centrale per promuovere la diffusione della cultura della salute e sicurezza nel mondo della scuola confluisce annualmente all'interno del Dossier scuola, pubblicato in occasione della "Giornata Nazionale della sicurezza nelle scuole" istituita dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 e prevista il 22 novembre, giorno in cui ricorre l'anniversario del crollo di un controsoffitto avvenuto nel 2008 al liceo Darwin di Rivoli, in provincia di Torino, che costò la vita ad un giovane studente di 17 anni. Alcune delle iniziative più significative contenute nel Dossier scuola presentano carattere di replicabilità come, ad esempio, il progetto realizzato dalla Direzione regionale Puglia "Gli Scacciarischi e le Olimpiadi della Prevenzione" destinato agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado che ormai da anni unisce alle sfide proprie della gara anche l'efficacia del *serious game*.



Trattasi di un video gioco, disponibile sia nella versione per pc che per *tablet* e *smartphone*, strutturato in diversi livelli nei quali i protagonisti devono affrontare e sconfiggere i rischi robotizzati presenti in casa, a scuola e in un cantiere edile.

5.4. Campagne straordinarie di vigilanza

La realizzazione delle campagne straordinarie di cui al presente Piano, sarà svolta dall'INL, tenuto conto che il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ne ha ampliato le competenze per rendere più efficace l'azione di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'attività ispettiva in questione sarà adattata a ciascun contesto produttivo territoriale, tenendo conto delle specificità e delle condizioni socio-occupazionali.

Al riguardo, l'INL ha organizzato, a decorrere dal 1° luglio 2024, la relativa vigilanza tecnica su base regionale.

In particolare, è stato istituito presso gli Ispettorati di Area Metropolitana e presso gli Ispettorati territoriali ubicati nel capoluogo di regione, il "Processo di vigilanza tecnica" e, presso tutti gli uffici del territorio, inclusi i predetti IAM e ITL capoluogo di regione, *team* specialistici di vigilanza tecnica nei settori produttivi ed economici più rilevanti presenti sul territorio regionale.

Al fine di intensificare l'attività di prevenzione e contrasto degli infortuni e delle malattie professionali, verrà avviata, nel corso del 2025 una campagna straordinaria di vigilanza della durata di due mesi, in settori produttivi ad alto rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori denominata Operazione STOP (Sicurezza di Tutti gli OPERatori).

I settori produttivi ad alto rischio individuati, prioritariamente, al riguardo, sono: edilizia, agricoltura, impianti di depurazione, trattamento delle acque reflue, reti fognarie e impianti di biogas.

In **edilizia** sarà posta particolare attenzione alla catena di appalti e subappalti e al loro coordinamento. Gli accertamenti riguarderanno non soltanto le condizioni di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, ma anche la corretta instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro.



Per le grandi opere sarà garantita l'operatività dei Protocolli di legalità, rivolti sia ai contraenti generali che agli appaltatori, che recepiscono alcune buone pratiche quali il rafforzamento delle previsioni relative alla tracciabilità sia delle imprese presenti nei cantieri articolate nella "Anagrafe degli esecutori" sia dei lavoratori impiegati con i "Settimanali di cantiere" e la registrazione degli orari di lavoro di tutti i lavoratori dipendenti con il tesserino di identificazione.

Inoltre, come previsto dall'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, *"nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui"* al DM n. 143 del 2021; attestazione utile a garantire la corretta applicazione delle retribuzioni e dei contributi previdenziali.

Infine, si avrà cura di verificare il possesso del titolo abilitante (patente a crediti o SOA in classifica superiore alla terza) delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri. **In agricoltura** sarà posta particolare attenzione all'uso delle macchine agricole che espongono i lavoratori a una serie di rischi quali schiacciamento per ribaltamento del mezzo, all'utilizzo dei fitosanitari che potrebbero esporre i lavoratori a sostanze pericolose e, infine, alle ondate di calore, con l'approssimarsi della stagione estiva.

Negli impianti di depurazione, trattamento delle acque reflue, reti fognarie e impianti di biogas sarà posta particolare attenzione alla corretta valutazione del rischio (es. biologico, incendio, chimico, ecc.) e alle procedure di lavoro e di emergenza inerenti ai lavori in ambiente confinato e/o sospetto inquinamento.

La selezione degli obiettivi da parte dell'INL sarà effettuata sia sulla base di fondate segnalazioni/richieste d'intervento sia attraverso un'accurata attività di *intelligence* basata anche sulle banche dati messe a disposizione.

La campagna straordinaria di vigilanza prevede l'effettuazione di almeno 2.500 ispezioni mirate.



Al fine di evitare duplicazioni d'intervento e attuare eventuali sinergie operative, saranno definite con le competenti ASL/ATS le opportune modalità operative, anche nelle sedi di coordinamento definite dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e dall'articolo 2 del DPCM 21 dicembre 2007.

Infine, il Ministero, in sede di attuazione dell'art. 29 del D.L. n. 19 del 2024, che ha modificato l'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006, effettuerà una valutazione particolarmente attenta alla sicurezza dei lavoratori, per individuare i casi in cui le violazioni delle norme sulla sicurezza del lavoro comportano la perdita dei benefici normativi e contributivi.

5.5. Interscambio banca dati vigilanza

Nell'ambito del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), è stato costituito un Gruppo di lavoro tecnico per lo scambio dati, coordinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e composto da referenti di INAIL, INL e dalle Regioni che hanno risposto al questionario mirato a verificare i canali di interoperabilità disponibili e utilizzati.

Il Gruppo di lavoro ha l'obiettivo di realizzare una prima versione del sistema cosiddetto "SINP Vigilanza", che agevoli la condivisione delle informazioni tra le autorità preposte alla vigilanza medesima.

In particolare, il sistema dovrà consentire l'accesso agli organi a ciò deputati, inclusi le ASL e gli Ispettori territoriali dell'INL, per permettere loro di effettuare controlli tempestivi e accedere ai dati necessari per la programmazione annuale dell'attività di vigilanza.

La conduzione tecnica ed informatica del Sistema è affidata all'INAIL e sarà esteso successivamente alle restanti Regioni.

6. MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ E VERIFICA DEI RISULTATI

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative provvede al monitoraggio delle attività poste in essere nell'ambito del presente Piano integrato per la realizzazione degli obiettivi di cui al punto 2.



Al riguardo, la Direzione generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione, l'INAIL e l'INL, per quanto di rispettiva competenza, avranno cura di trasmettere con cadenza mensile un *report* informativo contenente le iniziative intraprese nel mese di riferimento, nonché lo stato dell'arte di quelle già avviate, e della loro rispondenza agli obiettivi prefissati.

Il *report* in questione dovrà anche riportare le eventuali integrazioni e/o modifiche alle iniziative medesime che, in ragione della dinamica degli eventi, dovessero rendersi necessarie.

Sulle iniziative attuate e i risultati conseguiti dai soggetti partecipanti alla realizzazione del presente Piano integrato, la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative renderà debita informativa al vertice politico.

N4-25 - Autotrasporto: obblighi del conducente sulle registrazioni dei tachigrafi. Novità in vigore dal 31 dicembre 2024

Dal 31 dicembre 2024 i conducenti di veicoli dotati di tachigrafo devono esibire, su richiesta delle autorità di controllo, le registrazioni delle attività relative al giorno in corso e ai 56 giorni precedenti. Lo prevede l'art. 36 del regolamento (UE) n. 165/2014

Per i conducenti di veicoli dotati di tachigrafo (analogico o digitale indipendentemente dal modello) dal 31 dicembre 2024, è obbligatorio conservare e presentare, su richiesta delle autorità di controllo, le registrazioni delle attività svolte non solo per il giorno in corso ma anche per i 56 giorni solari precedenti (anziché dei 28 giorni solari precedenti).

Non è richiesto alcun intervento di aggiornamento o sostituzione dello strumento di controllo. Non è richiesta (come chiarito anche da una Circolare del ministero dell'Interno n.300/STRAD/1/0000038980.U/2024 del 27/12/2024) nemmeno la sostituzione delle smartcard conducente in quanto quelle più recenti (gen2v1 e gen2v2) hanno memoria sufficiente e quelle di tipo gen1 non dovrebbero essere più in uso in quanto ormai sostituite da modelli più recenti.

Cosa cambia per i veicoli con tachigrafo analogico

Il conducente deve essere in grado di presentare, su richiesta delle autorità competenti:

- i fogli di registrazione relativi al giorno in corso e ai 56 giorni precedenti ;
- la carta del conducente, se in possesso;
- eventuali registrazioni manuali e tabulati effettuati durante il giorno in corso e nei 56 giorni precedenti.

Cosa cambia per i veicoli con tachigrafo digitale

Per i veicoli dotati di tachigrafo digitale, il conducente deve avere a disposizione:

- la carta del conducente ;
- eventuali registrazioni manuali e tabulati relativi al giorno in corso e ai 56 giorni precedenti;
- i fogli di registrazione dello stesso periodo, qualora durante quei giorni abbia guidato un veicolo con tachigrafo analogico.

Controlli e verifiche

Le autorità competenti possono verificare il rispetto delle norme previste dal Regolamento (CE) n. 561/2006 analizzando:

- i fogli di registrazione ;
- i dati visualizzati, stampati o scaricati dal tachigrafo o dalla carta del conducente;
- eventuali altri documenti probanti che giustifichino situazioni particolari di inosservanza.

Sanzioni e raccomandazioni

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'Articolo 36 può comportare sanzioni. Si consiglia alle imprese e ai propri dipendenti di verificare regolarmente la disponibilità e la corretta conservazione dei documenti richiesti, così da evitare eventuali problemi durante i

controlli stradali.

Le aziende poi sono tenute a formare i propri conducenti su temi come tempi di guida, pause obbligatorie e riposi e devono effettuare verifiche regolari sul funzionamento del tachigrafo, inclusa la sua calibratura, e assicurarsi che le carte conducente siano operative.

In particolare, come previsto dall'art. 32 del regolamento (UE) n. 165/2014 nel caso di tachigrafi analogici, le imprese devono fornire ai conducenti un numero sufficiente di fogli di registrazione. I fogli devono essere di modello omologato e compatibili con l'apparecchio installato a bordo del veicolo. Per i tachigrafi digitali, invece, è responsabilità sia dell'impresa che del conducente garantire la possibilità di stampare i dati richiesti durante un'ispezione, tenendo conto della durata del servizio.

Le imprese sono inoltre obbligate a conservare in ordine cronologico e in formato leggibile i fogli di registrazione, i tabulati e i dati scaricati per almeno un anno dalla data di utilizzo. Devono anche fornire copie dei fogli e dei dati scaricati ai conducenti che ne fanno richiesta, assieme alle relative stampe. Questi documenti devono essere esibiti o consegnati in caso di richiesta da parte delle autorità di controllo.

Infine, le imprese di trasporto sono ritenute responsabili per le infrazioni commesse dai conducenti sotto la loro direzione, salvo nei casi in cui si possa dimostrare che l'impresa abbia rispettato pienamente gli obblighi previsti dal regolamento, inclusi quelli relativi alla formazione e al controllo dell'attività dei conducenti.

N5-25 - Autotrasporto: per i veicoli in transito fuori dall'Italia obbligo del tachigrafo SMART 2 dal 1° gennaio 2025

Obbligo di installazione dei tachigrafi intelligenti di seconda generazione per i trasporti

Il Ministero dell'Interno, con la Circolare n. 300/STRAD/1/0000038985.U/2024 del 27 dicembre 2024, ha ribadito quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 165/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014: dal 1° gennaio 2025 i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate impiegati per operazioni di trasporto internazionale devono avere installata la nuova versione del tachigrafo intelligente di seconda generazione (SMART 2). Quindi non basta l'aggiornamento del software ma occorre la sostituzione del dispositivo anche se funzionante.

L'obbligo riguarda tutti i veicoli dotati di tachigrafo analogico o digitale non intelligente (tipo GEN 1) utilizzati per il trasporto di merci o persone che attraversano i confini tra Stati membri dell'Unione Europea o operano in Paesi terzi. È sufficiente effettuare anche un solo trasporto internazionale per rientrare nella normativa.

Come verificare il modello del tachigrafo Per verificare se il tachigrafo installato sul veicolo è conforme alla normativa, è possibile effettuare una stampa dei dati tecnici direttamente dal dispositivo.

Periodo di tolleranza fino al 28 febbraio 2025

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato che, durante una riunione del Comitato del trasporto stradale della DG-MOVE il 18 dicembre scorso, gli Stati membri hanno concordato un periodo di transizione di 2 mesi per l'adozione del tachigrafo intelligente di seconda generazione (SMART 2).

Fino al 28 febbraio 2025, le autorità si concentreranno sull'informazione e sensibilizzazione degli operatori che non hanno ancora rispettato l'obbligo di adeguamento, senza applicare sanzioni per le violazioni della normativa.

È consigliabile approfittare del periodo di tolleranza per aggiornare i veicoli interessati e garantire la conformità entro la scadenza definitiva.

Responsabilità delle imprese/datore di lavoro

E' importante ricordare che l'azienda per cui lavora il conducente di un veicolo dotato di tachigrafo (analogico o digitale) è tenuta a rispettare una serie di obblighi, che possono diventare fonte di responsabilità a suo carico, tra cui:

- organizzare l'attività dei conducenti in modo che possano rispettare le disposizioni sui tempi di guida, di riposo e dell'utilizzo del tachigrafo;
- verificare che il lavoratore rispetti i periodi di guida e di riposo secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni UE;
- istruire il conducente circa il funzionamento del tachigrafo e la vigilanza sul suo corretto uso;
- prima che il veicolo lasci il luogo di abituale stazionamento, verificare che il tachigrafo funzioni correttamente; lo stesso l'art. 179 Codice della Strada prescrive che " i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite" dalla normativa comunitaria vigente;
- archiviare e analizzare regolarmente i dati della memoria principale del tachigrafo digitale ovvero dei fogli di registrazione utilizzati dal tachigrafo analogico.

N6-25 - Autotrasporto: le novità dell'Accordo ADR 2025 per il trasporto di merci pericolose

Dal 1 gennaio 2025 è in vigore l'edizione aggiornata dell'Accordo ADR, che disciplina il trasporto internazionale su strada di merci pericolose. Come di norma è previsto un periodo transitorio di sei mesi, fino al 1 luglio 2025, per consentire il recepimento a livello nazionale da parte degli Stati membri. Novità sul trasporto alla rinfusa di rifiuti contaminati da amianto e sulla documentazione di trasporto

La normativa ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada) viene aggiornata con cadenza biennale, introducendo modifiche che entrano in vigore negli anni dispari. Per il 2025, le revisioni sono in vigore dal 1° gennaio 2025 ma di fatto diventeranno pienamente operative solo dopo un periodo transitorio, che si concluderà il 1° luglio 2025. Ciò anche per consentire agli Stati membri di adeguarsi attraverso specifiche disposizioni regolamentari.

Per quanto riguarda le novità che possono essere di maggiore interesse per gli operatori del settore:

- **Classificazione:** sono state introdotte le batterie al sodio ionico e più in generale sono stati aggiunti dei nuovi numeri ONU alla Tabella A del capitolo 3.2, con conseguenti modifiche alle modalità di trasporto.
- **Consulente per la sicurezza :** è stata introdotta l'auspicata specificazione che anche lo speditore può usufruire della deroga dall'obbligo di nomina del consulente nel caso di trasporti occasionali (sul punto per l'Italia già il MIT era intervenuto prima con una Circolare del 21 dicembre 2022 e successivamente con il DM 7/8/2023).
- **Disposizioni speciali :** sono state introdotte nuove disposizioni per ottimizzare il trasporto di rifiuti contenenti amianto (proveniente da cantieri edili o stradali ovvero da suoli o terre contaminati). Tali rifiuti potranno ora essere trasportati alla rinfusa a condizione di essere contenuti in appositi imballaggi.
- **Disposizioni speciali:** sono state aggiunte modalità semplificate, in alcuni specifici casi, per il trasporto misto di vernici.
- **Disposizioni speciali:** è stata estesa al bitume e ad altri prodotti per la riparazione del manto stradale l'esenzione dall'ADR a determinate condizioni.
- **Documentazione di trasporto :** I documenti (ad esempio istruzioni scritte, patentino ADR, documenti di trasporto, eventuali omologazioni del veicolo e i documenti di identità) devono essere custoditi nella cabina del veicolo e devono riportare la targa dell'automezzo che sta trasportando la merce.

Si ricorda che, anche nei casi in cui è prevista l'esenzione parziale dalle disposizioni dell'ADR, e quindi il conducente non è tenuto a possedere il certificato di formazione professionale (conosciuto come "Patentino ADR"), rimane obbligatoria la formazione di tutto il personale coinvolto nel trasporto di merci pericolose da parte dell'azienda.

Nota: Le informazioni fornite costituiscono una generica informativa di aggiornamento e, considerata la

complessità della materia trattata, si invita a procedere, se necessario, con uno specifico approfondimento.